

NORMATIVA CONTRATTUALE APPLICABILE AI SERVIZI BANCARI E DI INVESTIMENTO

Seconda sezione

NORME GENERALI (DOCUMENTO A)	2
NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA ED I SERVIZI CONNESSI (DOCUMENTO B)	3
NORME CHE REGOLANO L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A SOGGETTI CONSUMATORI (DOCUMENTO B-BIS).....	3
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO "PRONTO BANCA GENERALI" (DOCUMENTO C)	4
REGOLAMENTO NEXI (DOCUMENTO D)	5
NORME CHE REGOLANO L'USO DELLA CARTA DI DEBITO BANCOMAT/PAGOBANCOMAT (DOCUMENTO E)	10
NORME CHE REGOLANO L'AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE DI INCASSO UTENZE (DOCUMENTO F).....	12
NORME CHE REGOLANO L'AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D'INCASSO (DOCUMENTO G)	12
NORME CHE REGOLANO I DEPOSITI DI STRUMENTI FINANZIARI IN CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE. DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEMATERIALIZZATI (DOCUMENTO H)	12
NORME CHE REGOLANO L'INTERMEDIAZIONE IN CAMBI (DOCUMENTO H BIS)	13
NORME CHE REGOLANO A) L'ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E LA NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO E B) LA RICEZIONE E LA TRASMISSIONE DI ORDINI, IVI COMPRESA L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI (DOCUMENTO I).....	13
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI INTERNET BANKING (DOCUMENTO L).....	13
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) (DOCUMENTO M).....	14
NORME COMUNI AI SERVIZI DI PAGAMENTO (DOCUMENTO N)	15

Norme Generali (documento A)

Art. 1 – Si ricorda:

- che, come espressamente stabilito dalla "Carta della Relazione con il Cliente per la prestazione dei servizi finanziari" (di seguito anche "Carta della Relazione con il Cliente"), Parte B, Sezione I, Documento IA, l'apertura dei singoli servizi o la sottoscrizione dei singoli strumenti e/o prodotti finanziari tempo per tempo offerti, promossi e collocati dalla Banca può avvenire solo previa sottoscrizione della "Richiesta di attivazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti e del Servizio di Collocamento" di cui alla Parte A della sopramenzionata Carta della Relazione con il Cliente per la cui regolamentazione si rinvia alla specifica disciplina contrattuale rubricata "Contratto per la disciplina dei Servizi di Consulenza in materia di investimenti e di Collocamento" (di seguito anche "contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento") di cui alla Parte C della medesima Carta della Relazione con il Cliente, e

- che la sottoscrizione del contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento si pone, quindi, come presupposto per l'attivazione contestuale e/o successiva degli altri servizi o attività di investimento rappresentati e disciplinati nella presente Normativa Contrattuale.

Ferma restando, pertanto, l'applicazione delle norme contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio per tale tipologia di servizi o attività, le presenti "Norme Generali" e quelle specifiche che disciplinano i singoli servizi indicati nel presente modulo hanno effetto dal momento del perfezionamento del contratto, che ha luogo unicamente con l'accettazione da parte della Banca.

Il contratto è stipulato a tempo indeterminato. In sede di richiesta iniziale, è facoltà del Cliente richiedere l'attivazione di uno o più dei servizi disciplinati dal contratto. L'eventuale adesione del Cliente ad uno solo dei predetti servizi non comporta l'obbligo per il Cliente di aderire anche ad uno o più degli altri servizi. Il Cliente può recedere in ogni momento dal contratto, anche limitatamente ad alcuni dei servizi indicati nel contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata a/r, con un preavviso di giorni 5. Il recesso da un singolo servizio non comporta di per sé il recesso da tutti gli altri servizi disciplinati dal contratto, salvo che gli stessi siano dipendenti e/o collegati al servizio per il quale è stato manifestato il recesso.

Con le medesime modalità, ovvero a mezzo telefax, telegramma o rete telematica, il Cliente può anche disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro degli strumenti finanziari e delle somme di denaro, senza alcuna penalità, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per il completamento delle operazioni in corso.

La Banca può recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al Cliente mediante raccomandata a/r, e con un preavviso di due mesi se questi è consumatore, di 10 giorni se è non consumatore; il preavviso è sempre di 10 giorni nel caso di recesso dalla convenzione di assegno. Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) la Banca, in caso di giustificato motivo, può recedere dal contratto senza preavviso, dandone comunicazione al Cliente mediante raccomandata a/r.

In caso di recesso dal contratto, la Banca provvede a mettere a disposizione del Cliente - previo soddisfacimento da parte della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti - presso l'intermediario indicato dal Cliente gli strumenti finanziari eventualmente in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso.

Qualora gli strumenti finanziari fossero subdepositati, l'obbligo di restituzione si intenderà assolto anche impartendo ai subdepositari l'ordine di trasferirli a favore del Cliente presso il suddetto intermediario.

Per gli strumenti finanziari soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la materiale restituzione dei relativi certificati. Il trasferimento di tali strumenti, così come il loro ritiro, può essere effettuato unicamente mediante le registrazioni sui relativi conti in conformità alle vigenti disposizioni.

Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione del contratto, ed i relativi interessi, saranno messe a disposizione del Cliente sul conto corrente da quest'ultimo indicato, previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti e in conformità alle modalità e ai termini stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia. In ogni caso resta salva la facoltà per il Cliente di dettare, all'atto dello scioglimento del contratto, istruzioni diverse relativamente alla restituzione del denaro e degli strumenti finanziari.

L'invio di titoli o di assegni al Cliente dovrà essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e a suo rischio. I moduli di assegni sono rilasciati dalla Banca muniti della clausola di non trasferibilità salvo il Cliente specificarli, nella richiesta di cui sopra, che desidera ottenere il rilascio di moduli di assegni in forma libera.

La Banca, qualora abbia concesso l'uso di una o più carte di debito/credito, si riserva la facoltà, in caso di un loro utilizzo non conforme alla normativa e/o alle istruzioni impartite, di procedere al blocco delle stesse, senza necessità di preventivo avviso al Cliente, al fine di tutelare il buon funzionamento del servizio e di garantirne la sicurezza.

Art. 2 – La Banca si riserva di apportare variazioni alle clausole del presente contratto, per quanto riguarda sia le "Norme Generali", sia quelle specifiche applicabili ai singoli servizi, sia le condizioni economiche, dandone comunicazione al Cliente, in conformità a quanto tempo per tempo previsto dalla normativa in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e di comunicazione delle variazioni contrattuali alla clientela. Ai sensi della normativa vigente, ove dalla stessa previsto, dette variazioni saranno quindi comunicate espressamente al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole, con preavviso minimo di due mesi, fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di servizi di pagamento dal successivo Documento N.

La modifica proposta dalla Banca si ritiene approvata ove il Cliente non receda dal contratto entro il termine di preavviso di cui sopra. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modificazioni della normativa di carattere primario e di quella di carattere regolamentare. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno automaticamente abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore delle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modificazione.

Art. 3 – Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della relativa normativa di armonizzazione, ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le parti.

Art. 4 – La Banca fornirà al Cliente per iscritto, alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all'anno - fatto salvo quanto espressamente previsto in materia di conto corrente dal successivo Documento B e di depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione di cui al successivo Documento H -, una completa e chiara informazione sullo svolgimento dei rapporti bancari e finanziari di cui al presente contratto ed un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate ai suddetti rapporti, mediante apposita comunicazione analitica, redatta in conformità a quanto tempo per tempo previsto dalla normativa in materia di comunicazioni periodiche alla Clientela (attualmente Sezione IV del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Testo delle Disposizioni aggiornate al 15 luglio 2015" e successive modifiche). In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento delle stesse da parte del Cliente.

Le comunicazioni periodiche saranno omesse qualora i rapporti non registrino movimenti da oltre un anno e presentino un saldo creditore per il Cliente non superiore a euro 2.500,00, fatto salvo quanto previsto nel successivo Documento H per i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione.

A tal fine non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d'iniziativa (quali ad esempio l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizione di legge o amministrative.

Le comunicazioni dalla Banca al Cliente verranno eseguite, secondo le modalità indicate all'art. 15 del contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento, all'indirizzo comunicato per iscritto all'atto della sottoscrizione della sopra menzionata "Richiesta di attivazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti e del Servizio di Collocamento" di cui alla Parte A della Carta della Relazione con il Cliente, ovvero successivamente comunicato dal Cliente alla Banca tramite il servizio *Pronto Banca Generali*, ovvero a mezzo lettera, telefax o rete telematica.

Il Cliente richiede che le comunicazioni dovute dalla Banca al Cliente siano fornite per iscritto, ovvero attraverso l'invio mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato nella "Richiesta di attivazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti e del Servizio di Collocamento" di cui alla Parte A della Carta della Relazione con il Cliente (o comunicato o modificato a mezzo lettera, telefax o rete telematica), ovvero con altro supporto durevole concordato tra le parti. In tale caso il termine per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente.

Le comunicazioni previste dall'art. 9 bis della L. 15.12.1990, n. 386, verranno eseguite presso il domicilio eletto. Le eventuali variazioni del domicilio eletto devono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente presso le succursali della banca ovvero mediante telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite il servizio *Pronto Banca Generali*, telefax o rete telematica.

Laddove al momento del perfezionamento del contratto sia stato indicato quale domicilio eletto ai sensi della L. 386/90 l'indirizzo di residenza, la comunicazione pervenuta alla Banca di variazione dell'indirizzo di residenza, secondo le modalità sopra indicate, comporta la variazione anche del domicilio eletto, salvo espressa disposizione contraria, comunicata sempre con le suddette modalità.

Ove non diversamente previsto, le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto, all'indirizzo indicato nel modulo di cui alla Parte A della Carta della Relazione con il Cliente.

La prova dell'avvenuto pagamento, dopo la scadenza del termine per la presentazione, di un assegno emesso senza provvista, effettuato con le modalità previste dall'art. 8 L.386/90, ai fini di quanto disposto dall'art.9 bis della stessa legge, deve pervenire nel termine previsto, in originale alla Banca.

Art. 5 – Le condizioni economiche applicabili al contratto, ed ai singoli servizi indicati nello stesso, sono riportate nella Terza Sezione, nonché nei fogli informativi pubblicati dalla Banca ai sensi di legge.

Art. 6 – Nell'esecuzione dei servizi previsti dal contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o telematici, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza).

Art. 7 – Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone abilitate a norma di legge a rappresentarlo nei confronti della Banca, dichiarando per iscritto qualsiasi limitazione ai poteri conferiti.

Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla Banca solo quando sia pervenuta la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non superiore a un giorno lavorativo dalla ricezione. Ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno efficacia quando la Banca ne abbia avuto notizia legalmente certa. Per quanto attiene al servizio di custodia e amministrazione strumenti finanziari, l'autorizzazione a disporre sul deposito, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Art. 8 – Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera.

Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3° e 4°, e 2756, commi 2° e 3° cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di un intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari che risultino depositati presso la Banca.

Prima di realizzare gli strumenti finanziari, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

Se la Banca non ha fatto vendere che parte degli strumenti finanziari, tiene in deposito gli altri alle condizioni previste per il servizio di custodia e amministrazione strumenti finanziari.

Art. 9 – Quando il contratto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatori all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatori dovranno essere nominate per iscritto da tutti; la revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica della facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito all'art. 7.

Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatori; in ogni caso però si applica quanto disposto all'art. 7. Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale.

Art. 10 – Quando il contratto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può disporre del contratto, trasmettendo alla Banca ordini, istruzioni o disposizioni con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. In particolare ciascun intestatario potrà operare sul rapporto di custodia e amministrazione di strumenti finanziari anche nel caso in cui nel rapporto stesso siano presenti strumenti finanziari intestati ad uno soltanto dei cointestatori.

La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

L'opposizione ha efficacia nei confronti della Banca quando le sia pervenuta la suddetta comunicazione e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non superiore a un giorno lavorativo dalla ricezione.

La facoltà di disposizione separata potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni per iscritto alla Banca da parte di tutti i cointestatori. L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo dei cointestatori, che dovrà avvertire tempestivamente gli altri.

In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto corrente, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatori in solido fra loro. In deroga all'art. 190 cod. civ., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatori.

Art. 11 – Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del contratto, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente dei rapporti e dei diritti rinvenienti dal contratto stesso. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatorio che saranno tenuti però ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. Nel caso di cui sopra però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 12 – In caso di morte del Cliente ovvero di sopravvenuta incapacità dello stesso, tali eventi - per gli eventuali atti di utilizzo dei servizi previsti dal contratto dopo il verificarsi degli eventi medesimi - non saranno opponibili alla Banca finché a questa gli stessi non siano stati comunicati a mezzo raccomandata a/r, proponendo idonea documentazione a comprova del loro effettivo verificarsi. Tale comunicazione, purché corredata da idonea documentazione, comporterà l'automatica immediata risoluzione del contratto, e di tutti i servizi dallo stesso disciplinati.

Art. 13 - E' in facoltà della Banca di assumere o meno gli incarichi del Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca, tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

Art. 14 - Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai servizi di cui al contratto sono a carico del Cliente.

Art. 15 - Tutti i termini previsti nel contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali escluso il sabato, salvo ove diversamente previsto.

Art. 16 - Nel caso di Cliente che non rientri nella definizione di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto e di ogni sua successiva integrazione sarà di competenza esclusiva del Foro di Trieste.

Art. 17 - Nel caso di accensione di rapporti a tal fine rilevanti, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale degli stessi, compilando apposito modulo. In mancanza di tale comunicazione, trova applicazione il regime generale comunque previsto dalle vigenti norme per il caso in cui il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione, assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo.

Art. 18 - Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni.

Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi (documento B)

Ferma restando l'applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle "Norme Generali" e delle "Norme comuni ai Servizi di Pagamento" previste nella Seconda Sezione - Documento A e Documento N, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 - Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo. Il Cliente è tenuto a costituire i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti.

Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla perdita, dalla sottrazione o dall'uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.

In caso di prelievi e pagamenti effettuati a mezzo carta di pagamento e/o di credito, in conformità alle norme che regolano i corrispondenti servizi, le parti concordano di dare priorità a detti prelievi o pagamenti. In tale ipotesi, qualora per effetto di detti prelievi o pagamenti le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti, la Banca è autorizzata a non provvedere al pagamento degli eventuali assegni che pervenissero, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo o del pagamento ed ancorché del prelievo o del pagamento la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti sui conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistono le relative disponibilità diano tempestivamente istruzioni per iscritto a valere per la singola operazione.

Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, versati dalla Clientela, il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Art. 2 - Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Cliente, saranno accreditati in conto corrente.

Successivamente all'esecuzione di un bonifico la banca fornisce al Cliente, eventualmente anche per via telematica, una informativa sull'operazione, salvo che il Cliente espressamente rinunci.

L'importo degli assegni bancari, postali, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di disporre anticipatamente dell'importo medesimo.

In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Nel caso di disposizioni inoltrate per l'incasso dal Cliente e nel caso di effetti, ricevute e documenti similari accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine, valgono le disposizioni di cui ai precedenti commi.

I pagamenti transfrontalieri in euro sono regolati dalle disposizioni del Regolamento CE n. 924/2009 del 16 settembre 2009; le relative condizioni sono indicate nella Terza Sezione (Condizioni Economiche).

Art. 3 - La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido od esigibile ed anche se cambiario, è investita dei privilegi di legge ed ha altresì diritto di ritenzione ai sensi di legge su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.

Quando esistono tra Banca e Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, tali da porre in pericolo, a giudizio della Banca, il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, sempre in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.

Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha la facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Art. 4 - Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Cliente sono soggette alle disposizioni contenute nel successivo Documento B-BIS.

Art. 5 - I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nel modulo di cui alla Terza Sezione del presente contratto (Condizioni Economiche) e, con riguardo all'apertura di credito in conto corrente a soggetti consumatori disciplinata dal successivo Documento B-BIS, nel modulo di cui al Frontespizio del presente contratto costituito dalle "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed appli-

cando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso correntista nella misura pattuita ed indicata nella predetta Terza Sezione, nella quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto. Per il calcolo degli interessi viene preso a riferimento l'anno civile.

Gli interessi debitori maturano, sono conteggiati e divengono esigibili a favore della Banca secondo quanto indicato nel modulo di cui alla Terza Sezione del presente contratto ovvero nel contratto relativo all'apertura di credito in conto corrente. La Banca procede alla contabilizzazione degli interessi debitori separatamente rispetto alla sorte capitale e, in ogni caso, in conformità a quanto tempo per tempo previsto dalle norme di Legge e regolamentari vigenti in materia.

Il Cliente correntista può autorizzare la Banca, anche disgiuntamente ai sensi dell'art. 10 del precedente Documento A, ad addebitare sul conto corrente gli interessi debitori esigibili. In tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. Tale autorizzazione può essere rilasciata dal Cliente anche in via preventiva all'atto dell'accensione del rapporto per cui gli interessi sono dovuti oppure successivamente, (i) attraverso la sottoscrizione di apposita modulistica messa a disposizione dalla Banca ovvero (ii) attraverso i servizi di Internet Banking e Pronto Banca Generali secondo le relative modalità dispositive. L'autorizzazione è valida ed efficace sino alla revoca espressa della stessa. La revoca può essere disposta dal correntista in ogni momento secondo le medesime modalità previste per la concessione dell'autorizzazione. La revoca pervenuta alla Banca nel periodo intercorrente tra la data di esigibilità degli interessi debitori contrattualmente stabilita ed il 31 dicembre del medesimo anno, produce i propri effetti a partire dall'anno successivo.

Il Cliente prende atto ed accetta che, anche in assenza dell'autorizzazione di cui sopra, ovvero in caso di cessazione degli effetti dell'autorizzazione a seguito di revoca della stessa:

- la Banca procederà in ogni caso ad estinguere automaticamente, alla relativa data di esigibilità, il debito da interessi maturato, attraverso la compensazione legale automatica, anche parziale, dell'importo relativo a tale debito con il saldo attivo per sorte capitale del conto corrente ovvero di altri rapporti attivi intestati e/o cointestati al Cliente;

- fuori dal caso di cui al precedente punto, ogni somma destinata ad essere accreditata in qualsiasi modo e per qualsivoglia ragione o titolo sul conto corrente successivamente alla summenzionata data di esigibilità, sarà prioritariamente imputata dalla Banca al pagamento degli interessi debitori scaduti.

Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente, per qualsiasi motivo avvenuta, produce interessi nel rispetto dei principi di Legge e regolamentari tempo per tempo vigenti e nella misura pattuita ed indicata nella predetta Terza Sezione, fino alla data di estinzione del debito; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con valuta data di emissione, salvo il caso di postdatazione, nel quale l'addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato alla Banca, o di negoziazione, se l'incasso avviene tramite altra Azienda di credito.

Salvo diverso accordo, fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6 - Le comunicazioni periodiche di cui all'articolo 4 del Documento A, relative al rapporto di conto corrente, saranno inviate al Cliente con periodicità annuale ovvero con la diversa periodicità, semestrale, trimestrale o mensile, dallo stesso indicata nella Richiesta di servizi Bancari e di Investimento.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di invio dell'estratto conto e fatto salvo quanto espressamente previsto in materia di servizi di pagamento dal successivo Documento N, la Banca può ripetere quanto dovuto per dette causali e per indebiti accreditamenti.

Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con l'utilizzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli addebiti in conto verranno eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni.

Le eventuali contestazioni in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere da questi effettuate, per lettera o telegramma, dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione. Fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di servizi di pagamento dal successivo Documento N, trascorsi 60 giorni da tale data l'operato della Banca si intenderà approvato.

Art. 7 - Qualora il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 250,00 la Banca cessa di corrispondere gli interessi e di addebitare le spese di gestione del conto corrente.

Al fine di quanto sopra indicato, non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d'iniziativa (quali ad esempio l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizione di legge o amministrative.

Art. 8 - Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Cliente (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso aziende di credito nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle aziende di credito medesime. Resta comunque a carico del Cliente, ai sensi dell'art. 1218 cod.civ., ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità emanate in Italia o all'estero o comunque derivante da causa non imputabile alla Banca.

Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni, fatto salvo quanto stabilito nel seguente comma.

Nell'ambito delle operazioni di compravendita, pagamento cedole e rimborsi di titoli in divisa estera regolati su Conti Correnti in euro la Banca applicherà il tasso di cambio corrispondente al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca stessa il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione della disposizione relativa alle suddette operazioni.

Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto con la modalità multicurrency per effettuare movimentazioni nelle principali valute estere, previa accettazione da parte della stessa della singola valuta richiesta dal Cliente, le manterrà contabilizzate come tali, mediante apposite e distinte rubriche del conto corrente.

Art. 9 - In relazione al fatto che le aziende di credito degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analogo domanda dal suo corrispondente o dal trattario, il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesattezza del codice da parte del correntista resterà a completo carico dello

stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle aziende di credito corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.

Art. 10 – Il pagamento degli assegni emessi dal Cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:

- in caso di recesso, da parte del Cliente o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma dell'art. 1 delle "Norme generali";
- in caso di recesso, da parte della Banca, dall'apertura di credito, il Cliente è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;
- la Banca, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.

Nel caso, invece, in cui la Banca comunicò il recesso dall'apertura di credito ai sensi dell'art. 4 comma 1 del successivo Documento B-BIS, la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.

Analogo obbligo fa carico al Cliente in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art. 11 - Per i conti correnti vincolati a scadenza determinata il periodo di vincolo è di uguale durata per tutte le somme accreditate. La decorrenza di ogni periodo di vincolo prende inizio dal giorno di applicazione della valuta assegnata ad ogni singolo versamento, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 2.

Qualora da una delle parti non venga dato preavviso scritto per la risoluzione dell'operazione almeno 3 giorni prima della scadenza, il vincolo sulla somma depositata, ivi compresi gli interessi capitalizzati alla scadenza, s'intende senz'altro rinnovato per un periodo eguale al precedente e così di seguito per le successive scadenze.

La disdetta da parte della Banca, come ogni altra comunicazione della Banca stessa, si ritiene a cognizione del Cliente quando gli sia stata inviata all'indirizzo indicato nel contratto, o successivamente comunicato con le modalità previste. L'estratto del conto corrente vincolato sarà inviato al Cliente al 31 dicembre di ogni anno; per l'approvazione del medesimo vale quanto previsto dall'art. 4 del Documento A.

Art. 12 - Il Cliente dichiara di essere capace ai sensi di legge per la costituzione di un valido rapporto di conto corrente e - ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive modificazioni ed integrazioni - di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni bancari. Si obbliga, nel caso di sopravvenienza di cause di incapacità o di interdizione, a darne pronto avviso alla banca e a restituire immediatamente i moduli di assegni in suo possesso.

Art. 13 - Il Cliente è tenuto, anche ai sensi dell'art.2033 del codice civile, a restituire i ratei pensionistici eventualmente corrisposti in assenza di titolo al relativo trattamento.

A tal fine, il predetto e gli eventuali contestatari autorizzano espressamente la Banca e, per essa, l'Ente erogatore, a soddisfarsi sull'eventuale residuo attivo del conto, o in alternativa ad agire per il recupero del predetto indebito sia nei propri confronti, che verso i propri successori a titolo universale o particolare, rinunciando a qualunque beneficio di preventiva escussione.

Norme che regolano l'apertura di credito in conto corrente a soggetti consumatori (documento B-BIS)

Ferma restando l'applicazione delle "Norme Generali" e delle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi" previste nella Seconda Sezione - Documento A e Documento B, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 – Disposizioni Applicabili

- Le presenti Norme unitamente alle "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", assieme ai precedenti Documenti (doc. A "Norme Generali" e doc. B "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi") che regolano il rapporto di conto corrente, sono parte integrante e sostanziale del contratto che disciplina l'apertura di credito in conto corrente a soggetti consumatori ai sensi del Capo II del Titolo VI del D.Lgs. n. 385/1993 deliberata a beneficio del Cliente (di seguito anche "l'Apertura di Credito").
- E' in particolare fatta salva l'applicabilità all'affidamento oggetto del presente contratto dell'art. 5 del Documento B in materia di interessi.
- Per ogni aspetto che non sia direttamente disciplinato dalle presenti Norme si fa riferimento alle disposizioni citate al precedente comma. In tutti i casi di incompatibilità le presenti Norme e le condizioni economiche riportate nelle "Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori" prevalgono su quelle contenute nei documenti sopra richiamati.

Art. 1 bis – Autorizzazione all'addebito degli interessi passivi sul conto corrente e imputazione degli accreditati successivi alla data di esigibilità degli interessi stessi

- Il Cliente autorizza la Banca, ai sensi del summenzionato art. 5 del documento B della Normativa Contrattuale applicabile ai servizi bancari e d'investimento, ad addebitare sul conto corrente di regolamento dell'affidamento, con cadenza annuale, alla data di esigibilità degli interessi debitori indicata nel presente contratto, ovvero alla cessazione del rapporto di affidamento, gli interessi debitori maturati in forza dell'utilizzo dell'affidamento stesso, prendendo atto che, in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale.
- Il Cliente riconosce che la Banca lo ha informato del fatto che la presente autorizzazione è revocabile in ogni momento e, per l'effetto, lo stesso dichiara di essere consapevole del fatto che, in caso di revoca – salvo non sia possibile estinguere automaticamente il debito da interessi attraverso una compensazione legale automatica tra tale debito ed il saldo attivo del medesimo conto corrente ovvero di altri rapporti attivi allo stesso intestati – sarà suo onere procedere al pagamento di tali interessi disponendo un bonifico ovvero eseguendo un versamento a favore del conto corrente interessato.
- Resta inteso tra le Parti che, in caso di revoca dell'autorizzazione, ogni somma destinata ad essere accreditata in qualsiasi modo e per qualsivoglia ragione o titolo sul conto corrente di regolamento del presente affidamento successivamente alla data di esigibilità degli interessi debitori riportata nel presente contratto sarà prioritariamente imputata dalla Banca al pagamento degli interessi debitori scaduti e non corrisposti.

Art. 2 – Oggetto

- Con la concessione dell'Apertura di Credito la Banca si obbliga a tenere a disposizione del Cliente una somma di denaro per un periodo di tempo determinato o a tempo indeterminato.
- Il Cliente, avvalendosi dei servizi offerti dalla Banca a valere sul proprio conto corrente di corrispondenza, può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
- Se l'Apertura di Credito è stipulata a tempo determinato il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca.

Art. 3 – Recesso del Cliente

- Ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 (il "Testo Unico Bancario") il Cliente ha diritto di recedere dall'Apertura di Credito entro quattordici (14) giorni dalla data di conclusione del contratto, senza penali e senza dover indicare alcuna motivazione, mediante comunicazione da inviarsi a "Banca

Generali S.p.A., Direzione Crediti, Piazza Tre Torri, 1 20145 - Milano" a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se l'Apertura di Credito ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'inizio della comunicazione di recesso il Cliente è tenuto a restituire il capitale, a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione ed a rimborsare alla Banca le somme non ripetibili da questa eventualmente corrisposte alla pubblica amministrazione.

2. Decoro il termine di cui all'art. 125 ter del Testo Unico Bancario il Cliente ha diritto di recedere dall'Apertura di Credito a tempo determinato in qualsiasi momento previo pagamento di tutto quanto dovuto.

3. Ai sensi dell'art. 125 quater del Testo Unico Bancario – e fatto salvo quanto previsto al primo comma del presente articolo - il Cliente ha diritto di recedere dall'Apertura di Credito a tempo indeterminato in qualsiasi momento, senza penali e senza spese, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. Il recesso è comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo indicato al primo comma del presente articolo.

4. Nei casi previsti nei precedenti commi 1, 2 e 3 il Cliente prende atto che è facoltà della Banca procedere alla liquidazione anticipata delle competenze e degli interessi attivi e passivi del conto corrente rispetto alla scadenza contrattualmente prevista nell'ambito del suddetto rapporto di conto corrente.

5. Il recesso che sia comunicato dal Cliente alla Banca entro il termine di cui al primo comma del presente articolo si presume sempre e ad ogni effetto esercitato ai sensi dell'art. 125 ter del Testo Unico Bancario.

Art. 4 – Recesso della Banca

1. Nell'Apertura di Credito stipulata a tempo indeterminato la Banca ha diritto di: (i) recedere dal contratto o ridurre l'affidamento dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno due (2) mesi; (ii) sospendere, qualora ricorra una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del Cliente dandogliene comunicazione scritta in anticipo ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

2. Qualora l'Apertura di Credito sia stata stipulata a tempo determinato la Banca ha diritto di recedere o ridurre l'affidamento esclusivamente al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto, fermo il disposto dell'art. 1186 cod. civ., è concesso al Cliente un termine di adempimento non inferiore a quindici (15) giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione di recesso.

3. In ogni caso il recesso esercitato dalla Banca per giusta causa ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

4. Resta salva la possibilità della Banca di avvalersi della facoltà prevista al comma 4 del precedente articolo 3 anche nei casi disciplinati dal presente articolo.

5. Qualora il Cliente intrattenga, alla conclusione del contratto, un rapporto di lavoro subordinato con una delle società appartenenti al Gruppo bancario Banca Generali o al Gruppo assicurativo Assicurazioni Generali, costituisce giusta causa ai fini del precedente comma 1 la cessazione a qualsiasi titolo del suddetto rapporto di lavoro.

6. La previsione di cui al comma precedente non si applica nei casi in cui la cessazione sia dovuta all'inserimento – anche ex art. 2112 cod. civ. - del dipendente presso altra azienda facente parte del Gruppo bancario Banca Generali e/o del Gruppo assicurativo Assicurazioni Generali oppure qualora la cessazione sia dovuta a dimissioni per accedere direttamente al trattamento di pensione per anzianità o vecchiaia.

7. Resta ferma in ogni caso l'applicabilità dell'art. 1186 cod. civ.

Art. 5 – Modifica unilaterale del contratto

1. La Banca si riserva di apportare variazioni alle presenti norme nonché alle condizioni economiche dell'Apertura di Credito secondo le modalità ed entro i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

2. Dette variazioni saranno comunicate espressamente al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole con preavviso minimo di due mesi.

3. La modifica proposta dalla Banca si ritiene approvata ove il Cliente non receda dal contratto entro il termine di preavviso di cui sopra. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 6 – Utilizzi subordinati allo sconto o al salvo buon fine

1. Qualora l'utilizzazione dell'Apertura di Credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell'eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Cliente.

2. Nell'ipotesi in cui la Banca receda dall'Apertura di Credito ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 4 ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme saranno tenute a disposizione del Cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

Art. 7 – Comunicazioni Periodiche

1. Con periodicità almeno annuale la Banca fornisce al Cliente, secondo le modalità prescelte nell'ambito del rapporto di conto corrente, la comunicazione prevista dalla vigente normativa in merito allo svolgimento del rapporto.

2. La comunicazione di cui al precedente comma è resa sotto forma di estratto conto del conto corrente su cui opera l'Apertura di Credito.

Art. 8 – Tasso parametro e sconfinamenti

1. Qualora, per effetto dell'andamento del mercato monetario, il tasso parametro utilizzato per la definizione del tasso di interesse debitor applicato all'affidamento assuma un valore inferiore a 0 (zero), il rispettivo tasso parametro avrà valore nullo, restando pacificamente escluso che possa assumere un valore negativo. In tale ipotesi, pertanto, il tasso debitor oltre il limite di fido accordato, applicato al rapporto oggetto della presente, sarà pari al solo valore della maggiorazione (spread) applicata.

2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese la banca comunica al Cliente, entro 3 giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente: lo sconfinamento, l'importo interessato, il tasso di interesse, le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.

Art. 9 – Informativa sui sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie e sulla conciliazione obbligatoria

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del presente contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, con lettera raccomandata a.r. indirizzata a Banca Generali S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Tre Torri, 1 20145 - Milano - o per posta elettronica all'indirizzo mail ufficio.reclami@pec.bancagenerali.it o mail normale ufficio.Reclami@bancagenerali.it, o via fax al n. 02-69462271. La Banca deve rispondere entro 30 giorni.

2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - attraverso le relative procedure specificatamente previste. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.

3. Al riguardo, il Cliente viene invitato a leggere attentamente l'apposito documento informativo denominato "Organi e procedure di risoluzione delle controversie" che gli è stato preventivamente consegnato, nonché a consultare la sezione "TRASPARENZA" sul sito Internet della Banca <http://www.bancagenerali.it/site/home/info/trasparenza.html> ove è disponibile in versione scaricabile il documento informativo denominato "RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONI - Informativa sulla gestione dei reclami.pdf".

4. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria secondo i limiti e le modalità di Legge (si veda, in particolare, l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 in materia di mediazione).

5. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 chi intenda agire in giudizio relativamente a controversie concernenti il presente contratto è tenuto ad esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia. Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito anche davanti alla Camera di Conciliazione della Consob, all'Arbitro Bancario e Finanziario costituito presso la Banca d'Italia o al "Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR".

Art. 10 – Informativa redatta ai sensi dell' articolo. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali, dell'articolo 5 del codice deontologico sui sistemi di informazione creditizia e del punto 3 delle istruzioni della Banca d'Italia per gli intermediari creditizi- Centrale dei rischi - Circ.139/1991 e succ. aggiornamenti

Il Cliente viene informato che, per concedergli il finanziamento richiesto, vengono utilizzati alcuni dati che lo riguardano.

Si tratta di informazioni fornite dallo stesso Cliente od ottenute consultando alcune banche dati. Senza la consultazione di detti dati, utili nel valutare l'affidabilità del Cliente, allo stesso potrebbe non essere concesso il finanziamento.

La Banca svolge l'attività di indagine in materia di valutazione di merito creditizio, valutazione dei rischi finanziari e controllo delle frodi degli intermediari finanziari anche accedendo a basi dati esterne pubbliche, atteso che la stessa Banca è obbligata, in virtù della normativa che ne disciplina l'attività, a censire e a segnalare alla Banca d'Italia gli affidamenti e le garanzie acquisite superiori a 30.000,00 Euro.

Queste informazioni sono conservate presso la Banca al fine di gestire il finanziamento ed adempiere agli obblighi di legge.

I dati sono accessibili agli stessi soggetti tenuti alle segnalazioni, e cioè banche ed intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia o che fanno parte di gruppi creditizi i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma.

Cio significa che altre banche o finanziarie a cui il cliente possa chiedere un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito etc, anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se lo stesso abbia a noi presentato una recente richiesta di finanziamento e se abbia in corso altri prestiti o finanziamenti, pagandone regolarmente le rate.

I dati inerenti al Cliente sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto con lo stesso (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell'ambito del sistema centralizzato di rilevazione dei rischi i dati del Cliente saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte.

Il consenso del Cliente non è necessario per la conservazione di queste informazioni da parte delle suddette banche dati.

Titolare del trattamento dei dati contenuti negli archivi CR è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione, via Nazionale 91, 00184 Roma); responsabile del trattamento è il Capo del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (Banca d'Italia, largo Guido Carli n. 1,00044 Frascati – RM).

Il Cliente ha diritto di conoscere i suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) utilizzando il fac-simile presente sul sito www.bancagenerali.it, inoltrandolo a Banca Generali Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano – Servizio Crediti; in particolare può rivolgersi alla Banca per conoscere i dati contenuti nel flusso di ritorno ricevuto dalla Banca d'Italia.

Il Cliente può altresì richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice). La Banca non si avvale né comunica i dati del Cliente a banche dati di carattere privato.

I dati del Cliente non sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche per fini di attribuzione di un giudizio sintetico o di un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità del medesimo (c.d. credit scoring).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

richieste di finanziamento	6 mesi , qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa
morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. [Nei restanti casi, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date

Norme che regolano il servizio "Pronto Banca Generali" (documento C)

Ferma restando l'applicazione delle "Norme Generali" previste nella Seconda Sezione - Documento A, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 - Il Servizio "Pronto Banca Generali" (di seguito Servizio), consente al Cliente di eseguire, mediante telefono collegato a Banca Generali S.p.A. tramite la rete telefonica pubblica, alcune delle operazioni abitualmente svolte allo sportello, relative ai rapporti che il Cliente intrattiene con la Banca.

Art. 2 - Il Servizio dà al Cliente la possibilità di ottenere informazioni, impartire disposizioni anche in via continuativa e/o aderire a servizi, eccetto i casi in cui ciò non sia dalla legge consentito, a valere sul contratto: le tipologie di informazioni/disposizioni utilizzabili dopo la sottoscrizione del contratto sono indicate nel materiale illustrativo del Servizio consegnato al Cliente. La Banca metterà a disposizione del Cliente tutti i nuovi servizi che verranno successivamente abilitati, anche mediante apposita comunicazione sul proprio sito web. Il Servizio permette, altresì, di impartire - tramite rete telefonica e relativamente ad OICR (Fondi comuni di investimento e SICAV) disciplinati da un medesimo Prospetto Informativo - disposizioni di versamento successivo, di passaggio tra fondi/comparti e di rimborso qualora ciò sia previsto dal Prospetto Informativo degli OICR stessi e secondo le modalità e con i limiti indicati nella Richiesta di Servizi bancari e di Investimento o comunicati successivamente per iscritto alla Banca.

Art. 3 - Il Servizio funziona di norma anche al di fuori dell'orario di sportello. Il Cliente, a seconda degli orari e delle tipologie di operazioni da lui richieste, può rivolgersi ad un operatore del Servizio, o ad un risponditore automatico.

Art. 4 - La Banca, anche quale forma di accettazione dell'adesione al Servizio, comunica al Cliente il Codice Identificazione Cliente e il Codice Segreto (di seguito "Codici") e gli consegna apposita "Security Card" (di seguito "Carta"). Questi sono unici, strettamente personali e non possono essere ceduti a terzi. La Carta ed i Codici, quando non consegnati personalmente al Cliente, gli vengono spediti direttamente a domicilio. I Codici devono essere utilizzati dal Cliente in fase di collegamento al Servizio e

costituiscono l'unico strumento che consente alla Banca di riconoscere a tutti gli effetti il Cliente a tale fine. I Codici, sconosciuti al personale della Banca, devono restare segreti e non devono essere indicati sulla Carta né conservati insieme a quest'ultima, anche in considerazione di quanto esposto nei successivi articoli. Sul retro della Carta, che rimane di proprietà della Banca, sono riportate ulteriori chiavi da comunicare al Servizio a richiesta di quest'ultima.

Al Cliente che abbia provveduto a certificare l'effettivo utilizzo di una o più utenze di telefonia mobile a lui intestate attraverso gli appositi processi di certificazione adottati dalla Banca, non sarà richiesto l'utilizzo del Codice Identificazione Cliente ai fini del proprio riconoscimento per l'utilizzo del Servizio, a condizione che il collegamento al Servizio stesso avvenga attraverso l'utenza di telefonia mobile certificata.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma il Cliente potrà, a proprio rischio, richiedere alla Banca che il proprio riconoscimento ai fini dell'utilizzo del Servizio avvenga esclusivamente attraverso la verifica da parte della Banca stessa che il collegamento al medesimo Servizio sia istituito attraverso l'utenza di telefonia mobile certificata.

La Banca potrà procedere al riconoscimento del Cliente secondo la modalità di cui al precedente comma anche in assenza di una richiesta espressa del Cliente stesso quando l'utilizzo del Servizio sia preordinato all'esecuzione di operazioni per le quali non sia normativamente richiesta una Autenticazione Forte

come definita al successivo documento L.
Le utenze di telefonia mobile utilizzate dal cliente come Strumento di Autenticazione Forte ai sensi delle disposizioni di cui al successivo documento L, potranno essere considerate dalla Banca utenze certificate ai fini della presente disposizione.

Art. 5 - La Banca, riconosciuto il Cliente secondo le modalità descritte nel precedente articolo 4, ritiene valide a tutti gli effetti le disposizioni dallo stesso impartite tramite l'utilizzo della Carta.

Art. 6 - Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed i Codici, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'utilizzo illegittimo degli stessi, nonché dal loro smarrimento o sottrazione.

Art. 7 - Nel caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente ai Codici, il Cliente è tenuto ad informare la Banca secondo le modalità indicate nel materiale illustrativo del Servizio, consegnato al Cliente. Le spese sostenute dalla Banca per il blocco del Servizio, derivante dalla comunicazione di smarrimento o sottrazione, sono a carico del Cliente.

Art. 8 - Salvo diversa disposizione di legge, le disposizioni impartite dal Cliente al Servizio verranno eseguite entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del Cliente e, in caso di ordini di pagamento, entro gli specifici termini massimi di cui al successivo Documento N. La Banca si riserva comunque la facoltà di comunicare al Cliente, a mezzo telefono, telefax o telegramma, la non esecuzione dell'operazione richiesta, entro le 48 ore lavorative successive alla disposizione e, in caso di ordini di pagamento, in conformità a quanto stabilito dal suddetto Documento N. Per quanto riguarda gli OICR, le disposizioni impartite dal Cliente al Servizio verranno eseguite entro i termini previsti dai rispettivi Prospetti. In ogni caso, le disposizioni impartite in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 9 - Salva diversa autorizzazione della Banca, il Cliente è tenuto ad operare, in ogni caso, nei limiti stabiliti ed entro il saldo disponibile del conto. Qualora il conto non fosse capiente, la Banca non darà pertanto corso all'ordine.

Art. 10 - Nel caso di utilizzo del Servizio non conforme alle presenti Norme o a quanto previsto nel materiale illustrativo del Servizio, la Banca ha facoltà di inibire, senza preavviso, l'accesso del Cliente al Servizio. Al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza del Servizio, la Banca ha facoltà, in qualunque momento, di procedere al blocco temporaneo del Servizio, anche senza preavviso al Cliente. Tale facoltà si intende estesa anche al caso in cui il blocco si renda opportuno a causa dell'impossibilità, anche solo temporanea, della Banca di verificare il saldo disponibile di conto corrente.

Art. 11 - Il Cliente autorizza la Banca, anche su semplice richiesta telefonica o con collegamento con rete telematica, ad inviare, a rischio e pericolo del Cliente, il carnet assegni all'indirizzo dallo stesso indicato, previo adempimento degli obblighi di legge. Restano comunque valide, in alternativa, le diverse modalità operative già in uso.

I moduli di assegni bancari sono rilasciati dalla Banca muniti della clausola di non trasferibilità. Il rilascio di moduli di assegni bancari in forma libera da parte della Banca può avvenire solo previa conforme richiesta scritta da parte del Cliente.

Art. 12 - Resta inteso che lo scioglimento o la sospensione per qualsiasi causa del Servizio non determina corrispondentemente lo scioglimento o la sospensione dei singoli servizi ad esso collegati, i quali pertanto continueranno a permanere e resteranno ad ogni effetto distinti l'uno dagli altri ed autonomamente disciplinati dalle rispettive norme. In particolare, lo scioglimento o la sospensione del Servizio non determina corrispondentemente l'interruzione o la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi precedentemente impartite dal Cliente alla Banca.

Regolamento Nexi (documento D)

Ferma restando l'applicazione delle "Norme Generali" previste nella Seconda Sezione - Documento A, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 - Oggetto del contratto
Il presente contratto (di seguito "Contratto") ha come oggetto l'emissione di una Carta del tipo pre-scritto dal Titolare, nonché l'erogazione di servizi ad esse collegati.

Il Contratto si compone:
• del presente Regolamento;
• del documento di sintesi (o frontespizio), comprensivo delle condizioni economiche;
• del modulo di richiesta della Carta, comprensivo dai dati anagrafici e degli altri dati del Titolare;
• della Informativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 2 - Emissione della Carta
Le carte di pagamento, nelle versioni indicate sul Contratto sono emesse, su richiesta, da Nexi Payments S.p.A. (di seguito "Emittente") con sede in Corso Sempione 55, 20149 Milano, soggetta ai controlli della Banca d'Italia. La Banca che riceve la richiesta di emissione della Carta effettua autonomamente la relativa istruttoria, secondo i criteri dalla stessa adottati per il rilascio di carte di credito, restando nella sua piena discrezionalità il relativo inoltro all'Emittente. I dati contenuti nel Modulo di Richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato dal Cliente e convalidato dalla Banca, vengono inviati all'Emittente. La Carta può essere rilasciata dall'Emittente, a proprio insindacabile giudizio, unicamente a persona fisica, residente o non residente, maggiorenne e non interdetta. La richiesta di emissione, contenuta nel Modulo di Richiesta, costituisce la proposta contrattuale del Cliente. La richiesta si considera accettata dall'Emittente, ed il Contratto si considera pertanto perfezionato, nel momento della ricezione da parte del Titolare del plico contenente la Carta, insieme con la lettera di accettazione dell'Emittente.

La Carta è di proprietà esclusiva dell'Emittente, al quale deve essere immediatamente restituita (tagliandola verticalmente in due parti), a fronte di richiesta motivata dello stesso e/o in caso di cessazione del Contratto.

Art. 3 - Diritto di ripensamento del Cliente
Il Cliente che riveste la qualifica di Consumatore ha facoltà di esercitare il proprio diritto di ripensamento, e quindi di recedere dal Contratto, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso, determinata ai sensi del precedente art. 3, oppure - se successivo - dal giorno in cui il Cliente riceve tutte le condizioni, insieme alle informazioni previste ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del Testo Unico Bancario.

Se il Contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali ad esempio il telefono, internet o la posta elettronica, e quindi senza la presenza fisica e contemporanea del Cliente e del personale della Banca, ovvero è concluso fuori dai locali commerciali della Banca, il diritto di recedere dal Contratto può essere esercitato entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso

determinata ai sensi del precedente art. 3, oppure – se successivo – dal giorno in cui il Cliente riceve le condizioni contrattuali insieme alle informazioni richieste ai sensi del Codice del Consumo.

Il Cliente può recedere, ai sensi del presente articolo, senza penali e senza dover indicarne il motivo, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare all'Emittente, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 44. Il recesso si considera efficace dal momento in cui l'Emittente ne viene a conoscenza.

Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso è tenuto a restituire all'Emittente l'importo dovuto in linea capitale e a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto, oltre ad eventuali somme non ripetibili corrisposte dall'Emittente alla Pubblica Amministrazione.

Se il Cliente ritarda a pagare queste somme decorreranno interessi di mora, oltre aspe e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni. Al Cliente che recede ai sensi del presente articolo non verrà addebitata alcuna parte della quota annuale di cui al successivo art. 5, e, se già addebitata, essa verrà stornata per intero. Inoltre, se in possesso della Carta, il Cliente deve provvedere alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all'Emittente. In caso diverso, l'Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito.

Il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto di cui al successivo art. 36.

Art. 4 – Durata del contratto e validità della Carta

Il Contratto ha durata indeterminata.

Tutte le Carte sono valide fino al termine di scadenza indicato su di esse e scadono l'ultimo giorno del mese indicato sulle stesse. Il periodo di validità delle Carte è previsto a solo scopo di sicurezza e per permettere la loro sostituzione periodica, e non incide sulla durata indeterminata del Contratto.

Di regola le Carte sono rilasciate per un periodo di 36 (trentasei) mesi e vengono rinnovate automaticamente, per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo, salvi i casi di risoluzione o recesso dal Contratto.

L'Emittente, d'intesa con la Banca, potrà prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo delle Carte.

In sede di emissione della Carta, così come per ogni annualità relativa al suo periodo di validità e per ogni suo rinnovo, l'Emittente provvede all'addebito, in Estratto Conto, di una quota annuale e di una quota per il rinnovo, nella misura prevista dalle condizioni economiche di tempo in tempo vigenti, e riportate nel Documento Condizioni.

Art. 5 – Limite di utilizzo e disponibilità di spesa residua

La Carta ha un limite di utilizzo mensile, il cui ammontare è stabilito dalla Banca ed è riportato nel contratto. Il Titolare potrà concordare con la Banca eventuali variazioni del limite di utilizzo mensile della Carta; la Banca ha comunque la facoltà di variare tale limite, per giustificato motivo.

La disponibilità di spesa residua della Carta è determinata dalla differenza fra:

(a) il limite di utilizzo;

(b) importi già autorizzati, movimenti già contabilizzati e, per le carte rateali, il debito residuo.

Tale disponibilità di spesa si ripristina mensilmente, decurtata delle eventuali transazioni non ancora inserite nell'estratto conto del mese precedente.

Art. 5 – Limiti di utilizzo

L'ammontare del Limite di Utilizzo della Carta è stabilito dalla Banca, nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 3, entro i limiti preventivamente indicati dall'Emittente, ed è riportato nel Contratto. Per le Carte Rateali, il Limite di Utilizzo coincide con il limite di utilizzo della linea di credito revolving associata alle Carte stesse.

Il Titolare potrà concordare per iscritto con l'Emittente, tramite la Banca, eventuali variazioni del Limite di Utilizzo. L'inoltro della richiesta all'Emittente rientra nella piena discrezionalità della Banca. L'Emittente può valutare ed accettare tale richiesta a proprio insindacabile giudizio.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 21 e 34, su richiesta della Banca, l'Emittente ha comunque la facoltà di variare il Limite di Utilizzo per giustificato motivo, in qualsiasi momento, comunicandolo al Titolare ai sensi dell'art. 43, e se vi sono i presupposti indicati al successivo art. 38.

Nel corso di ogni mese, il Limite di Utilizzo Residuo della Carta è determinato dalla differenza fra:

a) il Limite di Utilizzo;

b) gli Ordini di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante già eseguiti, le movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo già contabilizzate e, per le Carte Rateali, il debito residuo.

Il Limite di Utilizzo Residuo si ripristina mensilmente fino all'importo del Limite di Utilizzo, decurtato delle eventuali Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non ancora inserite nell'Estratto Conto del mese precedente.

Per le Carte Rateali, la linea di credito concessa al Titolare è di tipo rotativo, ed il Cliente potrà immediatamente riutilizzare il credito di cui sia stato effettuato il rimborso mediante i versamenti mensili di cui ai successivi artt. 20 e 21.

Il Titolare prende atto che per le operazioni di anticipo di denaro contante, le banche che procedono all'erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli sportelli automatici abilitati (ATM) aderenti al Circuito Internazionale possono imporre limiti minimi e massimi di prelievo, applicabili per ciascuna operazione, e/o giornalieri, e/o mensili o altro.

Per motivi di sicurezza, al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato della Carta, l'Emittente può altresì stabilire limiti massimi di spesa per i singoli utilizzi effettuati dal Titolare presso gli Esercenti, che in tal caso saranno indicati nel Documento Condizioni. In ogni caso, per ulteriori informazioni in merito ai limiti massimi dei singoli utilizzi il Titolare può contattare in qualsiasi momento il Servizio Clienti.

Art. 6 - Uso della Carta

La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non può in nessun caso e per nessun motivo essere ceduta o data in uso a terzi.

La Carta, entro il Limite di Utilizzo Residuo, consente al Titolare di:

a) acquistare beni e/o servizi presso gli Esercenti senza contestuale pagamento in contanti. L'acquisto potrà avvenire con una delle seguenti modalità: (i) con la firma della memoria di spesa o di documento equivalente (ad esempio scontrini emessi da terminali elettronici - POS, installati presso l'Esercente); (ii) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN; (iii) in modalità contactless, senza firma della memoria di spesa (o di documento equivalente) né digitazione del PIN. L'uso della Carta su internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà prevedere modalità differenti determinate di volta in volta dall'Esercente (ad esempio, per il pagamento dei pedaggi autostradali, mediante semplice inserimento della Carta nel terminale). Per l'uso della Carta su internet potrà essere richiesta l'Autenticazione Forte del Cliente e/o l'iscrizione del Titolare a uno dei protocolli di sicurezza dei Circuiti Internazionali proposti dall'Emittente, che garantiscono la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti del numero di Carta. In tal caso, la mancata adesione a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione. L'Emittente potrà attivare di iniziativa il protocollo di sicurezza "3D Secure" ai Titolari che avranno aderito ai servizi di messaggistica via SMS. Per un uso consapevole ed in sicurezza della Carta su internet, si rinvia al documento "Sicurezza dei pagamenti via internet" allegato al Contratto e disponibile su sito internet dell'emittente nella sezione Trasparenza.

Il Titolare può richiedere all'Emittente di inibire l'operatività della Carta su internet, ovvero di fissare un limite di spesa mensile per le operazioni di pagamento su internet; per le modalità di funzionamento del limite si rinvia alle regole operative comunicate al momento dell'attivazione del servizio; b) ottenere anticipi di denaro contante da parte di banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all'estero, anche attraverso l'uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili dal marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale. In tal caso il prelievo di denaro contante dovrà avvenire digitando il PIN. Se la tipologia di Carta prescelta lo prevede, inoltre, il Titolare può richiedere alla Banca di attivare sulla Carta una o più linee di credito aggiuntive (cui sarà associato un ulteriore fido) per l'accesso ad ulteriori servizi. La richiesta di attivazione delle linee di credito aggiuntive deve avvenire mediante sottoscrizione da parte del Titolare del relativo contratto.

La richiesta deve essere diretta alla filiale della Banca, restando nella sua piena discrezionalità il relativo inoltro all'Emittente. L'Emittente può valutare ed accettare la richiesta a proprio insindacabile giudizio. In alternativa, la richiesta potrà essere inoltrata direttamente all'Emittente tramite i canali che

potranno essere dallo stesso, di volta in volta, messi a disposizione (ad esempio, Area Personale) e resi noti al Cliente.

Art. 7 - Uso della Carta per addebiti ricorrenti

Il Titolare può utilizzare la Carta per il pagamento di spese ricorrenti, ad intervalli regolari, presso Esercenti (o altri Beneficiari) con i quali abbia stipulato appositi contratti per l'erogazione continuativa di beni e/o servizi (domiciliazione di utenze, abbonamenti, etc.) ed ai quali abbia rilasciato autorizzazione all'addebito di tali spese sulla Carta.

La revoca di detta autorizzazione dovrà essere effettuata dal Titolare direttamente nei confronti dell'Esercente/Beneficiario, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l'Esercente/Beneficiario. L'Emittente resterà estraneo ad ogni contestazione in merito all'efficacia della revoca stessa. Il Titolare prende atto che la revoca diverrà effettiva compatibilmente con i tempi tecnici necessari, dipendenti dai sistemi degli Esercenti/Beneficiari.

In tutti i casi di cessazione del Contratto e/o di blocco e di invalidazione della Carta ai sensi del Contratto, il Titolare dovrà provvedere, a propria cura e spese, a revocare l'autorizzazione nei confronti dell'Esercente/Beneficiario con la massima sollecitudine, e, ove possibile, prima che il rapporto contrattuale venga concluso e/o che la Carta divenga inutilizzabile. In tutti i casi di sostituzione della Carta ai sensi del Contratto, il Titolare dovrà comunicare all'Esercente/Beneficiario, senza indugio e a propria cura e spese, i dati della nuova Carta emessa in sostituzione di quella precedente.

Art. 8 – Consenso e autorizzazione delle Operazioni di pagamento

Nel caso di utilizzo della Carta per effettuare acquisti presso gli Esercenti, il Titolare presta il consenso all'Operazione di pagamento con le seguenti modalità:

a) con la firma della memoria di spesa o di documento equivalente (ad esempio scontrini emessi da terminali elettronici - POS, installati presso l'Esercente);

b) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN;

c) se l'acquisto avviene attraverso canali remoti, mediante inserimento o comunicazione del numero della Carta e del codice di sicurezza riportato sul retro della Carta (nonché degli altri estremi della Carta richiesti), ovvero con le differenti modalità previste dall'Esercente medesimo;

d) per addebiti ricorrenti, mediante disposizione diretta dell'Esercente/ Beneficiario a cui il Titolare abbia rilasciato l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 8.

Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, il Cliente conferma

di concludere l'Operazione di pagamento, riconosce che l'importo indicato sulla memoria di spesa, o su altro documento equivalente, è esatto e può essergli irrevocabilmente addebitato, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di cui al successivo art. 10) ed all'utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto. L'autorizzazione deve essere concessa prima dell'esecuzione di un'Operazione di pagamento. Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l'autorizzazione può essere concessa dopo l'esecuzione di un'Operazione di pagamento. I corrispettivi degli acquisti effettuati vengono pagati all'Esercente dall'Emittente, per conto del Cliente. L'Emittente addebita di volta in volta gli importi relativi agli acquisti senza preventiva comunicazione al Titolare, salvo sua espressa richiesta di rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 25.

Art. 9 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento

Il Cliente può revocare il consenso all'esecuzione di un'Operazione di pagamento o una serie di Operazioni di pagamento, trasmesso dal Cliente medesimo o indirettamente dal Beneficiario, fino a che l'Ordine di pagamento non sia stato ricevuto dall'Emittente. La revoca dovrà avvenire, ove possibile, con le medesime modalità con cui il consenso è stato prestato, ovvero con le diverse modalità previste dall'Esercente/ Beneficiario e/o dal Circuito Internazionale.

Se l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la revoca del consenso ad eseguire l'Operazione di pagamento dovrà avvenire direttamente nei confronti dell'Esercente/Beneficiario, in ogni caso prima che l'Ordine di pagamento sia ricevuto dall'Emittente. Nel caso di addebiti diretti, per i quali vi è una preventiva autorizzazione all'addebito sulla Carta da parte del Titolare, quest'ultimo può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l'Esercente/Beneficiario medesimo, in ogni caso prima che l'Ordine di pagamento sia ricevuto dall'Emittente. Una volta ricevuto dall'Emittente, l'Ordine di pagamento diviene irrevocabile e può essere revocato solo con il consenso dell'Emittente medesimo e, in caso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite e di addebiti diretti, è necessario anche il consenso del Beneficiario. In tutti questi casi, l'Emittente si riserva di addebitare le spese connesse alla revoca, nella misura indicata nel Documento Condizioni, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall'Emittente.

Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui l'Emittente riceve la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

Art. 10 - Rifiuto degli Ordini di pagamento

L'Emittente può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, indipendentemente dal fatto che tali Ordini di pagamento siano disposti dal Cliente o dal Beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

Se l'Emittente rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Cliente con la massima sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai terminali elettronici - POS, installati presso l'Esercente, il sito internet presso il quale viene effettuato l'acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

Qualora il rifiuto dell'Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che l'Emittente può addebitare al Cliente spese ragionevoli per la comunicazione, nella misura indicata nel Documento Condizioni. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto dall'Emittente.

Art. 12 - Rapporti con gli Esercenti

Il Titolare riconosce espressamente:

a) che l'Emittente non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause ad esso non imputabili;

b) l'estraneità dell'Emittente ai sottostanti rapporti commerciali fra lui e gli Esercenti;

resta pertanto esclusa ogni responsabilità dell'Emittente per difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.

Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), il Titolare avrà comunque il diritto di rivolgersi all'Emittente al fine di attivare le procedure di rimborso (c.d. "chargeback") previste dalle norme del Circuito Internazionale utilizzato, per i casi di difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Circuito Internazionale medesimo.

Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare potrà contattare il Servizio Clienti.

Art. 13 - Operazioni di prelievo e anticipo di denaro contante

Il Titolare può ottenere anticipi di denaro contante presso le banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all'estero, o attraverso l'uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili tramite il marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale.

Per le operazioni disposte presso le filiali delle banche, il consenso all'operazione di anticipo di denaro contante è prestato dal Titolare mediante la sottoscrizione di apposita distinta. Per le operazioni disposte tramite gli sportelli ATM, il consenso all'operazione di prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare digitando il PIN.

Il Titolare espressamente accetta e riconosce che sono valide ed autorizzate, e che si riferiscono a sé stesso, le operazioni effettuate dopo avere utilizzato il PIN.

Il Titolare e l'Emittente attribuiscono un valore di prova alle registrazioni delle disposizioni effettuate tramite ATM che vengono effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche dedicate.

L'Emittente non è in alcun modo responsabile se la Carta non viene accettata, se non viene erogato denaro contante presso gli ATM aderenti al Circuito Internazionale o se un qualsiasi ATM aderente al Circuito Internazionale eroga denaro contante entro limiti inferiori al Limite di Utilizzo Residuo.

Su tutti i prelievi e gli anticipi di denaro contante l'Emittente applica una commissione nella misura prevista nel Documento Condizioni. A tali operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all'erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito Internazionale possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.

Art. 14 - Operazioni in valuta estera

Tutte le operazioni eseguite in valuta diversa dall'Euro sono comunque addebitate in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all'atto della data della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con la maggiorazione indicata nel Documento Condizioni. L'utilizzo all'estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea, è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

Art. 15 - Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa

Il Titolare ha l'obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall'indebito o illecito uso della Carta non firmata, anche ai sensi del successivo art. 31.

La firma apposta dal Titolare sulle memorie di spesa, o su documenti equivalenti, al momento dell'Operazione di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante - ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul Contratto e sul retro della Carta stessa.

Art. 16 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia

A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per le Operazioni di pagamento (ove richiesto) e per le operazioni di anticipo di denaro contante presso gli sportelli automatici ATM aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all'estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l'utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale dell'Emittente né a quello della Banca e viene inviato direttamente dall'Emittente, in plico sigillato e separatamente dalla Carta, al domicilio del Titolare.

Il Titolare ha l'obbligo di custodire il PIN con la massima cura. Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest'ultima o con documenti del Titolare.

In caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 31.

Art. 17 - Identificazione del Titolare ed eventuale invalidazione della Carta al momento dell'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante

La banca presso la quale il Titolare chiede un anticipo di denaro contante e l'Esercente, all'atto dell'acquisto, hanno facoltà di chiedere al Titolare l'esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l'identità e di annotarne gli estremi. Il Titolare prende atto che, in tutti i casi in cui la Carta risulti essere legittimamente bloccata ai sensi del Contratto, la banca e l'Esercente possono trattenere ed invalidare la Carta medesima.

Art. 18 - Servizi online sul Sito Internet dell'Emittente

Il Titolare può accedere ad un'area riservata del Sito Internet dell'Emittente (il "Area Personale") dedicata a servizi informativi e dispositivi sulla Carta, servizi di assistenza, di sicurezza ed utilità. Per usufruire dei servizi online, il Titolare dovrà preventivamente registrarsi all'Area Personale insendo le informazioni richieste.

Il Titolare autorizza sin da ora l'Emittente ad attivare ed implementare, a propria discrezione, l'elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sull'Area Personale, che saranno utilizzabili dal Titolare con la decorrenza ed alle condizioni di volta in volta resi noti dall'Emittente.

Art. 19 - Messaggi di sicurezza via SMS relativi agli Ordini di pagamento ed alle operazioni di anticipo di denaro contante

I servizi di messaggistica via SMS consentono, al Titolare che ne faccia richiesta, di essere informato per ogni Ordine di pagamento e/o operazione di anticipo di denaro contante richiesta sulla sua Carta. L'attivazione dei servizi è facoltativa.

L'Emittente invierà un SMS contenente i dati necessari all'identificazione dell'Ordine di pagamento e/o dell'operazione di anticipo di denaro contante.

Il Titolare ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati indicati nei SMS, e potrà così: (i) rilevare e comunicare tempestivamente al Servizio Clienti dell'Emittente, agli indirizzi/recapiti di cui al successivo art. 44, eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del PIN, in particolare osservando quanto previsto al successivo art. 31, e/o (ii) effettuare la richiesta di rettifica di cui al successivo art. 25.

Il servizio di messaggistica di sicurezza è relativo a transazioni di importo pari o superiore alla soglia definita dall'Emittente.

Per aderire a tale servizio il Titolare deve indicare il numero del telefono cellulare sul Modulo di Richiesta: in tal caso l'Emittente provvederà automaticamente all'attivazione del servizio. Qualora decida di aderire al servizio di messaggistica di sicurezza successivamente, il Titolare dovrà farne relativa richiesta tramite il Servizio Clienti o tramite accesso all'Area Personale. Il servizio di messaggistica informativa è relativo a transazioni di ammontare inferiore alla soglia definita dall'Emittente per il servizio di messaggistica di sicurezza. Il servizio può essere richiesto dal Titolare a seguito dell'attivazione del servizio di messaggistica di sicurezza. Il Titolare può attivare il servizio di messaggistica informativa tramite il Servizio Clienti o tramite accesso all' Area Personale, indicando l'importo minimo delle transazioni. In sede di attivazione di tale servizio, così come per ogni annualità, l'Emittente provvede all'addebito del canone in Estratto Conto nella misura prevista dalle condizioni economiche di tempo in tempo vigenti, e riportate nel Documento Condizioni.

Il regolamento dei servizi ed il valore della soglia della messaggistica di sicurezza sono consultabili sull'Area Personale o possono essere chiesti al Servizio Clienti.

Il Titolare ha l'obbligo di segnalare all'Emittente eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare, in conformità a quanto previsto al successivo art. 43. I Servizi di messaggistica sono strettamente collegati al numero telefonico indicato.

Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo del numero telefonico, i Servizi SMS saranno fruiti dal cessionario, sotto l'esclusiva responsabilità del Titolare cedente.

Art. 20 - Pagamenti

Il Titolare si obbliga a corrispondere all'Emittente l'importo indicato nell'Estratto Conto relativo a:

- a) tutte le Operazioni di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante effettuate con la Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche e canali virtuali, telefonici e telematici;
- b) le commissioni, gli interessi, le spese e gli altri oneri, così come dettagliati nel Documento Condizioni.

Il Titolare autorizza espressamente l'Emittente ad addebitare, senza necessità di preavviso, tutti gli importi di cui sopra, che verranno registrati nell'Estratto Conto, sul conto corrente bancario indicato sul Modulo di Richiesta. Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel Documento Condizioni e nell'Estratto Conto. In caso di ritardato pagamento, decorreranno interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 21 e 34, il Titolare prende atto che il mancato e puntuale pagamento dell'importo relativo anche ad un solo Estratto Conto può comportare l'invio di qualsiasi comunicazione e segnalazione, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, per l'inserimento dei dati relativi alla Carta e/o al Titolare nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) istituita presso la Banca d'Italia, e/o altre banche dati pubbliche e/o archivi tenuti dalle Autorità competenti. L'invio di informazioni negative può rendere più difficoltoso l'accesso al credito. Il Titolare sarà informato preventivamente rispetto al primo invio di informazioni negative sul suo conto.

Art. 21 - Modalità di pagamento

Il Titolare è obbligato a pagare l'importo di cui al precedente art. 20, senza necessità di preavviso e comunque entro la valuta di addebito indicata nell'Estratto Conto, con la modalità dal medesimo prescelta sul Modulo di Richiesta e a seconda del tipo di Carta richiesto, tra una delle seguenti:

- a) Carta a Saldo: pagamento a saldo, in un'unica soluzione e senza interessi;
- b) Carta Revolving: pagamento rateale, mediante versamento di una rata mensile di importo concordato con l'Emittente ed indicato sul Modulo di Richiesta. In ogni caso, la rata mensile deve essere di importo minimo non inferiore a quanto indicato nel Documento Condizioni.

Non sono consentiti pagamenti inferiori alla rata mensile concordata con l'Emittente.

È facoltà del Titolare pagare importi superiori alla rata mensile. In tale ultimo caso, i pagamenti effettuati ridurranno il debito residuo, fermo restando l'obbligo del Titolare di versare la rata mensile nel corso del mese successivo, ove permanga del debito residuo.

In caso di pagamento rateale, è inoltre dovuto dal Titolare il pagamento di un interesse mensile, determinato applicando, al saldo giornaliero medio per valuta, il TAN Mensile. Il calcolo tiene conto del fatto che ogni utilizzo è addebitato con valuta pari alla data dell'utilizzo stesso, mentre ogni pagamento è accreditato con valuta pari alla data di registrazione.

La rata pagata dal Titolare viene imputata, nell'ordine, al pagamento di: (i) interessi dovuti e (ii) debito residuo in linea capitale.

c) Carta ad Opzione: pagamento a saldo, in un'unica soluzione e senza interessi.

Per le Carte ad Opzione è facoltà del Cliente richiedere, in qualunque momento, di modificare la modalità di pagamento, passando dalla modalità di rimborso a saldo di cui alla precedente lett. a) alla modalità di rimborso rateale di cui alla precedente lett. b), e viceversa. La richiesta di modifica della modalità di rimborso delle spese deve essere diretta alla Banca, restando nella piena discrezionalità di quest'ultima il relativo inoltro all'Emittente. L'Emittente può valutare ed accettare la richiesta a proprio insindacabile giudizio. In alternativa, la richiesta potrà essere inoltrata direttamente all'Emittente tramite i canali che potranno essere dallo stesso messi a disposizione (ad esempio, Area Personale e Servizio Clienti) e resi noti al Cliente. Il Titolare prende atto che:

- in caso di accettazione della richiesta, il cambio della modalità di pagamento diverrà effettivo compatibilmente con i tempi tecnici necessari, e che pertanto

L'Emittente può garantire che la nuova modalità sia recepita nell'Estratto Conto del mese in corso solo laddove la richiesta pervenga all'Emittente medesimo entro i 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la fine del mese. La nuova modalità resterà attiva sino a diversa e successiva richiesta del Titolare; • in caso di passaggio dalla modalità a saldo a quella di tipo revolving, tutti gli importi dovuti - come specificati alle lett. a) e b) del precedente art. 20 - e non ancora registrati nell'ultimo Estratto Conto ricevuto - saranno rimborsati, con pagamento rateale, a partire dal primo Estratto Conto utile che recepisce il cambio di modalità. In tal caso gli interessi verranno calcolati a partire dalla data in cui è effettuata l'Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante;

- in caso di passaggio dalla modalità di tipo revolving a quella a saldo, tutti gli importi dovuti - come specificati alle lett. a) e b) del precedente art. 20 - e non ancora registrati nell'ultimo Estratto Conto ricevuto, incluso l'intero ammontare del debito residuo, saranno addebitati, in un'unica soluzione e senza interessi, nel primo Estratto Conto utile che recepisce il cambio di modalità.

Art. 22 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione

L'Emittente può:

- dichiarare il Titolare decaduto dal beneficio del termine di rimborso rateale ai sensi dell'art. 1186 c.c.; ovvero • dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi: (i) mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta per qualsiasi titolo; (ii) utilizzo della Carta oltre il Limite di Utilizzo; (iii) mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 6 (Limiti di utilizzo), 15 (Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa), 16 (Codice personale segreto PIN: utilizzo e obblighi di custodia), 20 (Pagamenti), 23 (Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante), 31 (Obblighi del Cliente in relazione all'utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione), 33 (Uso illecito della Carta), 43 (Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali); (iv) infedele dichiarazione dei dati del Titolare resi al momento della richiesta di emissione della Carta; (v) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; (vi) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; (vii) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell'ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs. 231/2007. L'Emittente invia al Titolare la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del Contratto a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di cui all'art. 43. In caso di decadenza dal beneficio del termine, come pure di risoluzione del Contratto, il Titolare deve provvedere all'immediato pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall'Emittente nei suoi confronti e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all'Emittente. In caso diverso, l'Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. Dalla data della dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto decorrono interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni.

Art. 23 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante

Non è prevista la produzione periodica di documentazione cartacea di rendicontazione. L'Emittente produce e mette gratuitamente a disposizione del Titolare, sull'Area Personale, su Supporto Durevole, come di seguito meglio specificato, un Estratto Conto, con periodicità mensile, che riporta il dettaglio della posizione finanziaria del Cliente ed, in particolare modo, le movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo registrate a debito/credito di quest'ultimo, nonché degli eventuali Titolari delle Carte Supplementari, il Limite di Utilizzo, il saldo debitore/creditore, l'importo dovuto e la relativa valuta di addebito, oltre al dettaglio di ogni singola Operazione di pagamento e di anticipo di denaro contante.

L'Estratto Conto viene prodotto solo se, nel mese di riferimento, si verifica almeno una delle seguenti ipotesi: a) sono state registrate Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante; b) in caso di addebito della quota annuale della Carta, qualora prevista; c) per le sole Carte Rateali, ove permanga del debito residuo, è dovuto il versamento della rata mensile concordata ai sensi dell'art. 21.

Fatto salvo ed in aggiunta a quanto sopra, l'Emittente provvede a mettere a disposizione del Titolare, su Supporto Durevole, almeno una volta all'anno, un documento (il "Documento Condizioni Annuale") che riporta, in maniera personalizzata, tutte le condizioni in vigore relative alla Carta ed evidenzia le eventuali modifiche intercorse.

La ritardata inclusione nell'Estratto Conto di addebiti relativi ad Operazioni di pagamento od operazioni di anticipo di denaro contante, così come eventuali ritardi nella registrazione di accrediti disposti dagli Esercenti - ed anche eventuali omissioni o ritardi nell'invio degli Estratti Conto - non legittimano il Titolare a rifiutare o ritardare il pagamento.

Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica via e-mail della pubblicazione dell'Estratto Conto sull'Area Personale senza che sia pervenuto all'Emittente un reclamo specifico per iscritto all'indirizzo di cui al successivo art. 45, l'Estratto Conto si intenderà senz'altro approvato dal Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del documento. Resta in ogni caso salvo il diritto del Titolare di contestare eventuali Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto nei termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 25.

Documenti di cui al presente articolo, sono resi disponibili dall'Emittente gratuitamente sull'Area Personale, su Supporto Durevole, previa registrazione ed iscrizione al servizio di rendicontazione elettronica sul Sito Internet dell'Emittente. Titolare riceverà via e-mail un avviso dell'avvenuta pubblicazione della comunicazione o del documento sull'Area Personale. Il Cliente può in ogni momento cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, tramite la specifica procedura disponibile sull'Area Personale.

In particolare, il Titolare ha la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produzione e l'invio dei documenti di cui al presente articolo in formato cartaceo a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento Condizioni. La relativa richiesta deve essere effettuata contattando telefonicamente il Servizio Clienti.

Al fine di prendere visione e di conservare la documentazione di cui al presente articolo, il Titolare si obbliga a consultare periodicamente la propria casella e-mail e/o

L'Area Personale al fine di prendere conoscenza dell'avvenuta pubblicazione delle comunicazioni periodiche. Relativamente alle comunicazioni di cui al presente articolo, il Titolare ha inoltre la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produzione e l'invio di ulteriori informazioni o più frequenti oppure la trasmissione in formato cartaceo, a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento Condizioni. La relativa richiesta deve essere effettuata contattando telefonicamente il Servizio Clienti.

Art. 24 - Utilizzo non corretto degli estremi della Carta o del PIN – Responsabilità dell'Emittente

Gli Ordini di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante si considerano correttamente eseguiti se sono stati utilizzati correttamente gli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare. Se gli estremi della Carta o del PIN forniti dal Titolare non sono esatti, l'Emittente non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante.

L'Emittente non è altresì responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Ordine di pagamento se il Titolare, all'atto del conferimento dell'Ordine del pagamento, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all'esecuzione dell'Operazione di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante.

L'Emittente che agisce per conto del Titolare compie in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'Operazione di pagamento, e potrà eventualmente addebitare al Titolare le spese sostenute per il recupero dei fondi medesimi, nella misura indicata nel Documento Condizioni, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall'Emittente. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando all'Emittente ogni informazione utile.

Se non è possibile il recupero dei fondi, l'Emittente, su richiesta scritta del Titolare, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligazione dell'Emittente di attivarsi per recuperare i fondi è da ritenersi un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

L'Emittente è responsabile solo dell'esecuzione delle Operazioni di pagamento e delle operazioni di anticipo di denaro contante disposte con l'utilizzo corretto degli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare, anche qualora quest'ultimo abbia fornito all'Emittente informazioni ulteriori rispetto a tali dati.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 25, 26, 27 e 28, qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un'Operazione di pagamento o un'operazione di anticipo di denaro contante già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere dell'Emittente provare che l'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze del malfunctionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.

A tal fine, resta inteso che nell'ambito dell'istruttoria che sarà svolta a seguito della comunicazione di cui al successivo art. 25, l'Emittente avrà diritto di richiedere al Cliente l'esibizione dei documenti (quali, ad esempio memorie di spesa, scontrini emessi dai terminali elettronici installati presso l'Esercente, o documenti equivalenti) relativi all'Operazione di pagamento o all'operazione di anticipo di denaro contante di cui il Cliente richiede la rettifica.

Art. 25 - Comunicazione di Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate o non correttamente eseguite

Il Titolare che viene a conoscenza di Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto, può ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza all'Emittente chiamando il Servizio Clienti, confermando poi tale richiesta di rettifica all'Emittente mediante comunicazione scritta e mezzo lettera raccomandata A.R. o equivalente. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito.

Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se l'Emittente ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante di tempo in tempo vigenti.

Art. 26 - Responsabilità dell'Emittente per Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate - Rimborso

Fatta salva la necessità di tempestiva comunicazione di cui al precedente art. 25, nel caso in cui un'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante non risulti essere stata autorizzata, l'Emittente dispone in favore del Titolare il rimborso del relativo importo, entro e non oltre la fine della giornata operativa successiva a quella in cui la comunicazione di operazione non autorizzata perviene all'Emittente. Tale rimborso sarà registrato nel primo Estratto Conto utile.

Il rimborso non preclude la possibilità per l'Emittente di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante era stata autorizzata; in tal caso, l'Emittente ha il diritto di ottenere dal Titolare la restituzione dell'importo rimborsato.

Fermo restando quanto sopra, se vi è un motivato sospetto di frode, l'Emittente può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

Le Parti espressamente escludono il risarcimento degli ulteriori danni. Se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore, alle Operazioni di pagamento effettuate tramite Internet si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 62 del Codice del Consumo.

Art. 27 - Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite

Nel caso in cui un'Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il Cliente può chiederne il rimborso entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) il Cliente ha dato l'autorizzazione all'Operazione di pagamento direttamente al Beneficiario, e l'autorizzazione, al momento del rilascio, non specificava l'importo dell'Operazione di pagamento;
- b) l'importo dell'Operazione di pagamento supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni contrattuali e le circostanze del caso.

Ai fini della precedente lett. b), il Cliente non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio indicato al precedente art. 14.

Su richiesta dell'Emittente, il Cliente fornisce documenti ed ogni elemento utile a sostenere l'esistenza delle condizioni di cui al precedente comma.

L'Emittente, entro 10 (dieci) giornate operative dalla ricezione della relativa richiesta dispone immediatamente in favore del Titolare il rimborso dell'intero importo dell'Operazione di pagamento, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile con data valuta dell'accredito non successiva a quella dell'addebito dell'importo, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo. Il Titolare, se non accetta la giustificazione fornita, ha diritto di presentare un esposto alla Banca d'Italia ovvero di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le modalità indicate nel relativo regolamento disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it e senza presentare un preventivo reclamo alla Banca.

Il diritto del Cliente di richiedere il rimborso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, ai sensi del presente articolo, è escluso al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

- a) il Cliente ha dato l'autorizzazione all'Operazione di pagamento direttamente all'Emittente;
- b) ove possibile, le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del Cliente è stata data prima dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del Cliente, da parte dell'Emittente o del Beneficiario, almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.

Art. 28 - Responsabilità dell'Emittente per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante

Nel caso in cui l'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante è disposta dal Titolare, fatto salvo quanto previsto agli artt. 24, 25, e 29, l'Emittente è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine ricevuto, a meno che non sia in grado di dimostrare

al Titolare ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto i fondi oggetto dell'Operazione di pagamento. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 24, 25 e 29, quando l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario trasmette senza indugio l'Ordine di pagamento all'Emittente ed è responsabile della sua corretta trasmissione. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'Operazione di pagamento.

Nel caso in cui l'Emittente riconosca di essere responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Ordine di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante, esso dispone senza indugio in favore del Titolare il rimborso del relativo importo, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile. In ogni caso, quando un'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, l'Emittente, indipendentemente dalla propria responsabilità, si adopera senza indugio, su richiesta del Titolare, per rintracciare l'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante, ed informa il Titolare del risultato.

Art. 29 - Circostanze anormali e imprevedibili

La responsabilità dell'Emittente prevista ai sensi del Contratto non si estende alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ai casi in cui l'Emittente abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 30 - Obblighi dell'Emittente in relazione alla Carta

L'Emittente deve:

- a) assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dal Titolare, fatti salvi gli obblighi del Titolare indicati negli artt. 7 e 31;
- b) astenersi dall'inviare Carte non specificamente richieste, a meno che la Carta già consegnata al Titolare debba essere sostituita;
- c) assicurare che siano sempre disponibili il Servizio Clienti telefonico o altri strumenti adeguati per effettuare la comunicazione di cui al successivo art. 31, nonché, nel caso di blocco di cui all'art. 34, per chiedere la riattivazione della Carta o l'emissione di una nuova Carta, se l'Emittente non vi abbia già provveduto;
- d) impedire qualsiasi utilizzo delle Carte successivo alla comunicazione del Cliente di cui al successivo art. 31.
- e) fornire al Titolare la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all'articolo 33, a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione della Carta.

Art. 31 - Obblighi del Cliente in relazione all'utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione

Il Titolare è obbligato alla custodia ed al buon uso della Carta, adottando misure di massima cautela, anche per la conservazione del PIN, attenendosi alle indicazioni fornite dall'Emittente ed a quanto riportato nel Contratto.

Il Titolare ha l'obbligo di comunicare, non appena ne viene a conoscenza, direttamente all'Emittente qualunque anomalia o problema relativo alla Carta o al PIN, compresi incidenti sospetti o anomalie durante le sessioni di pagamento via Internet e/o possibili tentativi di social engineering e, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione degli stessi mediante telefonata al Servizio Clienti, dandone conferma – su richiesta dell'Emittente – mediante lettera raccomandata A.R. o equivalente nei 2 (due) giorni successivi, ovvero con qualsiasi altro mezzo, utilizzando gli indirizzi/recapiti indicati nell'art. 44, oltre che a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti.

Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia della denuncia a disposizione dell'Emittente per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi: entro tale periodo, l'Emittente avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.

Entro 18 (diciotto) mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazione il Cliente può richiedere all'Emittente di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione.

A seguito della ricezione della comunicazione di cui sopra, l'Emittente provvede a bloccare la Carta, vietandone l'utilizzo, e fornisce al Titolare una conferma dell'avvenuto blocco, comunicando il codice che identifica il blocco e l'orario in cui è avvenuto il blocco medesimo. Pertanto la Carta, anche in caso di successivo

ritrovamento, non potrà più essere utilizzata e dovrà essere immediatamente restituita (debitamente tagliata in due) alla Banca o all'Emittente. A seguito del blocco della Carta per i motivi di cui al presente articolo, l'Emittente provvede, di norma ed in automatico, ad emettere un duplicato ed ad inviarlo al Titolare all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o a quello successivamente comunicato. Qualora ciò non sia possibile, il Titolare sarà invitato a recarsi direttamente presso la Banca per l'emissione di una Carta sostitutiva.

Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare che rispetta gli obblighi e gli adempimenti di cui al presente articolo non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, intervenuto dopo la comunicazione di cui sopra.

In caso di smarrimento, furto o sottrazione indebita della Carta, fino al momento della ricezione da parte dell'Emittente della comunicazione di cui sopra, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dall'utilizzo indebito, illecito o non autorizzato della Carta stessa per l'importo massimo di 50 (cinquanta) Euro.

Tale importo non verrà in ogni caso addebitato ai Titolari che, avendo aderito ai servizi di sicurezza via SMS di cui al precedente art. 19, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad un Ordine di pagamento o un'operazione di anticipo di denaro contante che riconoscano come indebita/a o illecito/a, ne effettuino tempestiva segnalazione all'Emittente con le modalità indicate al secondo comma del presente articolo. Resta comunque ferma la sua piena responsabilità nel caso in cui egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le misure di sicurezza relative all'uso della Carta e del PIN di cui al Contratto, in tal caso il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di pagamento o di prelievo di denaro contante non autorizzate e non si applica il limite di 50 (cinquanta) Euro.

Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è inoltre responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, quando l'Emittente non ha adempiuto all'obbligo indicato al precedente art. 30 lett. c). Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato all'Emittente se non accettano l'autenticazione forte del cliente.

Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di una Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente se lo smarrimento, furto o l'appropriazione indebita non potevano essere notati dal Titolare medesimo prima di un pagamento.

Art. 31 - bis - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo

Se un'Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il Titolare presta il proprio consenso, l'Emittente può bloccare i fondi sul Limite di Utilizzo Residuo della Carta solo se il Titolare ha consentito a che sia bloccato un importo predeterminato.

L'Emittente sblocca senza indugio i fondi bloccati nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'Ordine di pagamento.

Art. 32 - Sostituzione della Carta danneggiata

In caso di danneggiamento o smagnetizzazione della Carta, la sua sostituzione potrà avvenire, dietro richiesta del Titolare all'Emittente, previa restituzione a quest'ultimo o alla Banca della Carta inutilizzabile, debitamente tagliata in due. Le richieste di sostituzione della Carta dirette all'Emittente potranno

essere effettuate telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/ recapiti indicati nel successivo art. 44.

Art. 33 - Uso illecito della Carta

L'utilizzo di una Carta bloccata, scaduta, revocata o denunciata come smarrita, rubata, indebitamente sottratta, falsificata, contraffatta o comunque non più utilizzabile ai sensi del Contratto, costituisce illecito, così come l'agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta. L'Emittente si riserva di perseguire, anche penalmente, detti comportamenti illeciti.

Art. 34 - Blocco della Carta

L'Emittente ha diritto di bloccare, in tutto o in parte, l'utilizzo della Carta, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza della Carta; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato; c) un significativo aumento del rischio che il Titolare non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento; d) il verificarsi delle ipotesi che comportano la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 22.

L'Emittente informa immediatamente il Titolare del blocco della Carta, motivando tale decisione, comunicando il codice che identifica il blocco e l'orario in cui è avvenuto il blocco medesimo, per telefono, via SMS, via e-mail o per telegramma, e confermando successivamente la comunicazione su supporto cartaceo. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, l'Emittente provvede a riattivare la Carta o, se il motivo che ha determinato il blocco lo consente, ad emettere un duplicato di quella precedentemente bloccata. Diversamente, e se è necessario procedere all'emissione di una nuova Carta in luogo di un duplicato, tale richiesta dovrà essere inoltrata dal Titolare alla Banca. Ove l'Emittente non vi abbia già provveduto, al venir meno della ragioni che hanno determinato il blocco, il Titolare potrà chiedere all'Emittente medesimo la riattivazione della Carta o l'emissione di un duplicato della Carta precedentemente bloccata (se possibile in base al motivo che ha determinato il blocco) telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 44.

Art. 35 - Recesso delle Parti

Recesso del Cliente

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare all'Emittente, eventualmente anche tramite la Banca, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 44. Il recesso si considera efficace dal momento in cui l'Emittente ne viene a conoscenza.

Recesso dell'Emittente

L'Emittente può recedere dal Contratto nei seguenti casi:

- con preavviso di 2 (due) mesi e senza nessun onere a carico del Cliente, dandone comunicazione al Cliente, a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di cui all'art. 43. Il recesso si considera efficace trascorsa la durata del periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui il Cliente viene a conoscenza dell'esercizio del recesso da parte dell'Emittente.
- per giustificato motivo, che verrà reso noto al Cliente, e solo nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, in qualsiasi momento - senza preavviso - senza alcun onere a carico del Cliente, dandone comunicazione al Cliente, a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di cui all'art. 43. Il recesso si considera efficace nel momento in cui il Cliente ne viene a conoscenza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giustificato motivo si intende il peggioramento del merito creditizio del Titolare o la sua insolvenza, l'accertamento di protesti cambiari, l'esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico del Cliente.

Diritti ed obblighi del Cliente in tutti i casi di recesso

Il Cliente, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente medesimo o dell'Emittente:

- entro 30 (trenta) giorni dall'efficacia del recesso, deve provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall'Emittente nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all'Emittente. In caso diverso, l'Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito;
- se ritarda a pagare le somme di cui al punto precedente, sarà tenuto al pagamento di interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni;
- ha diritto al rimborso della quota annuale della Carta, in misura proporzionale ai mesi di mancato utilizzo della Carta. Parimenti, in caso di addebito di ulteriori spese periodiche, queste saranno dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso, e se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale;
- qualora avesse autorizzato l'addebito sulla Carta di spese ai sensi del precedente art. 8, dovrà provvedere a revocare la/le relativa/e autorizzazione/i, con congruo anticipo rispetto all'esercizio del recesso (se il recesso è esercitato dal Cliente medesimo), o immediatamente dopo essere venuto a conoscenza della comunicazione di recesso (se il recesso è esercitato dall'Emittente).

Ulteriori effetti del recesso

In tutti i casi di cui al presente articolo, il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

Art. 36 - Servizi accessori

L'Emittente può associare alla Carta servizi accessori aggiuntivi (ad esempio coperture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza).

L'elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul Sito Internet dell'Emittente o contattando il Servizio Clienti. La documentazione informativa relativa alle coperture assicurative, offerte gratuitamente al Titolare (senza costi aggiuntivi), è, inoltre, consegnata in fase di sottoscrizione del Modulo di Richiesta.

I servizi accessori forniti da terzi sono soggetti ai termini ed alle condizioni contenute nel relativo regolamento contrattuale predisposto dal fornitore del servizio, e sottoscritto dal Titolare separatamente dal Contratto.

Art. 37 - Carte Supplementari

Il Titolare può chiedere, per il tramite della Banca, l'emissione di una o più Carte Supplementari a suo favore ("Carte Aggiuntive"), ovvero a favore di suoi familiari maggiorenni ("Carte Familiari"), che resteranno utilizzabili dai relativi intestatari ("Titolari di Carte Supplementari") negli stessi limiti e modalità previsti dal Contratto.

In particolare, le Carte Supplementari sono emesse con scadenza pari a quella della Carta del Titolare ("Carta Principale") e sono utilizzabili entro il Limite di Utilizzo complessivo assegnato al Titolare della Carta Principale. Il Titolare della Carta Supplementare acquista gli stessi diritti ed assume gli stessi obblighi previsti per il Titolare della Carta Principale. In tutti i casi di blocco per i quali non è prevista l'emissione di un duplicato e/o in caso di invalidazione della Carta Principale ai sensi del Contratto, la Carta Supplementare sarà automaticamente riquilibrata come Carta Principale, con conseguente addebito, a decorrere dalla successiva annualità, della quota annuale nella misura prevista per la Carte Principali della tipologia a cui essa appartiene, così come riportato nel Documento Condizioni. Nel caso siano presenti più Carte Supplementari, sarà riquilibrata come Carta Principale quella avente quota annuale di importo maggiore.

Il Titolare della Carta Principale ed il Titolare della Carta Supplementare sono responsabili in solido per tutte le obbligazioni rivenienti dall'uso della Carta Supplementare, essendo la stessa riconducibile al medesimo rapporto contrattuale relativo alla Carta Principale. Per tale motivo, tutti gli utilizzi della Carta Supplementare, le commissioni, gli interessi, le spese e gli oneri tutti ad essa relativi, vengono addebitati e descritti negli Estratti Conto della Carta Principale.

Art. 38 - Modifiche al Contratto

Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata dall'Emittente, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione.

La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all'Emittente, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all'Emittente con le modalità e gli effetti di cui all'art. 35, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica.

Eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L'Emittente si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo.

Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all'art. 43. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente all'invio dell'Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale.

Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto".

Art. 39 - Rimborso anticipato

Per le Carte Revolving il Cliente ha diritto di rimborsare in qualsiasi momento all'Emittente, in tutto o in parte, ogni ragione di credito vantata nei suoi confronti dall'Emittente medesimo anche prima della scadenza del Contratto, tramite richiesta comunicata telefonicamente al Servizio Clienti, pagando l'importo dovuto. In tal caso, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del Contratto.

Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, l'Emittente comunica al Cliente l'importo da pagare quale ammontare delle eventuali rate scadute e non pagate e del capitale residuo, degli interessi e di tutti gli altri oneri. Le modalità di pagamento dell'importo dovuto potranno essere concordate di volta in volta con l'Emittente.

Non è previsto alcun indennizzo a favore dell'Emittente e/o del Soggetto Collocatore per il rimborso anticipato.

Art. 40 - Diritto ad ottenere copia del Contratto

Il Cliente ha il diritto di ottenere, su sua richiesta, in ogni momento e gratuitamente, copia completa del Contratto e del Documento Condizioni aggiornato.

Art. 41 - Tempi massimi di chiusura del Contratto

I tempi massimi di chiusura del Contratto, in caso di recesso del Cliente, sono pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione da parte dell'Emittente della comunicazione di recesso.

Art. 42 - Cessione del Contratto/credito

L'Emittente potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cliente ai sensi del successivo art. 43, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Cliente.

Art. 43 - Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali.

Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo per iscritto dell'Emittente e del Cliente, sono effettuate in lingua italiana.

Tutte le comunicazioni per la quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolve anche se inviate su Supporto Durevole.

Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, il Titolare può sempre richiedere che, in alternativa all'invio in forma scritta a mezzo posta, l'Emittente gli fornisca le comunicazioni di cui al Contratto mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, consentendo il salvataggio delle stesse su Supporto Durevole. L'Emittente può, ad esempio, utilizzare la posta elettronica - all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dal Titolare o al diverso indirizzo successivamente comunicato - il telegramma, il fax, i sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico e le altre tecniche di comunicazione che consentono una comunicazione individuale. Le comunicazioni telefoniche tra l'Emittente e il Titolare possono essere registrate. L'Emittente può altresì mettere a disposizione le comunicazioni e le informazioni di cui sopra sul proprio Sito Internet nell' Area Personale, dandone apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail. Resta ferma la possibilità del Titolare di cambiare in qualsiasi momento la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo all'Emittente con le modalità precedentemente indicate.

Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente all'Emittente, eventuali variazioni di residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, e/o di ogni altro recapito e dato personale comunicato all'Emittente e contenuto nel Modulo di Richiesta. Tale comunicazione potrà avvenire in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., mediante posta elettronica, ovvero telefonicamente al Servizio Clienti. In alternativa, la comunicazione può avvenire anche per il tramite della Banca.

Se il Titolare omette di comunicare eventuali variazioni dei propri dati, le comunicazioni inviate all'ultimo indirizzo comunicato si intenderanno pienamente valide ed efficaci.

L'Emittente invia tutte le comunicazioni previste dal Contratto al solo Titolare intestatario principale ed hanno effetto anche nei confronti di eventuali coobbligati o garanti.

Art. 44 - Comunicazioni all'Emittente

L'invio di comunicazioni per iscritto all'Emittente dovrà essere effettuato dal Titolare al seguente indirizzo: Nexi Payments SpA, Corso Sempione n.55, 20149, Milano.

Per tutte le comunicazioni di cui al presente Contratto, le domande, le richieste di supporto ed i servizi diretti al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri casi in cui il Contratto prevede l'utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, e-mail, ecc.), il Titolare dovrà utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Foglio Informativo relativo alla Carta.

Art. 45 - Reclami ricorsi e conciliazioni

Il Titolare può presentare reclami all'Emittente - Servizio Clienti, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti recapiti: Nexi - Servizio Clienti, Corso Sempione n. 55, 20149 Milano; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: c.satisfaction@nexi.it; indirizzo PEC: reclami.nexipayments@pec.nexi.it

È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Cliente.

L'Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema.

Qualora l'Emittente venga a trovarsi nell'impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre al Cliente una risposta interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l'impossibilità a rispondere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determinato l'impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza dell'Emittente. Nei casi di risposta interlocutoria, l'Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operative.

Se l'Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il reclamo non è accolto o se il Cliente non è comunque soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all'ABF, il Titolare può consultare l'apposita "Guida" disponibile sul Sito Internet dell'Emittente, nonché presso le Filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it

In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo all'Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche).

In ogni caso, l'esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale.

In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte dell'Emittente delle regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, il Titolare può presentare un esposto alla Banca d'Italia (ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 11/2010 e successive modifiche).
In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dall'Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull'osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell'art. 32 del D. Lgs. 11/2010 e successive modifiche).

Art. 46 - Lingua del Contratto, legge applicabile e Foro competente

Il Contratto è redatto in lingua italiana e regolato dalla legge italiana.
Se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove il Cliente ha la residenza o il domicilio eletto.

Se il Cliente non riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Art. 47 - Controlli

L'Emittente è soggetto ai controlli esercitati da Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale n.91, 00184, Roma

Norme che regolano l'uso della carta di debito Bancomat/Pagobancomat (documento E)

Ferma restando l'applicazione delle "Norme Generali" e delle "Norme comuni ai Servizi di Pagamento" previste nella Seconda Sezione - Documento A e Documento N, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 - L'uso congiunto della Carta di debito Bancomat/PagoBancomat, di seguito denominata Carta, e del Codice Personale Segreto, di seguito denominato P.I.N. (= Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima, di seguito denominato Cliente, a disporre del proprio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei Servizi disciplinati nelle successive Norme della presente Sezione. L'utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti di importo e con le modalità di seguito indicate, che formano parte integrante del contratto, ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente.

Anche in deroga a quanto previsto dalle "Norme Generali", i limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza, possono essere modificati dalla Banca in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Cliente o tramite avvisi esposti nei locali della Banca stessa, sulle apparecchiature indicate nelle Sezioni, o nei locali nei quali le stesse sono installate, indicando in ogni caso, con un preavviso di almeno 1 giorno, la data di entrata in vigore delle modifiche medesime. Anche in deroga a quanto previsto dalle "Norme Generali", i limiti di importo e le modalità di cui sopra possono essere modificati anche senza preavviso in relazione ad esigenze di sicurezza.

Art. 2 - La Carta resta di proprietà della Banca stessa, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.

Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., consegnato al Cliente in un plico sigillato. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo a terzi.

La Banca consegna o spedisce la carta personalmente al Cliente o alla persona da questi autorizzata ai sensi del successivo art. 5.

La Banca di sua iniziativa può inviare per posta la Carta in caso di sostituzione di quella in scadenza.

Art. 3 - Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 4, il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e del P.I.N.

In caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N., fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, 1° comma, il Cliente è responsabile per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti - nel limite complessivo di Euro 50,00 e fatto salvo il caso di inadempimento del Cliente per dolo o colpa grave degli obblighi di cui al precedente art. 1 in materia di corretto utilizzo della Carta, del presente art. 3 primo comma in materia di custodia della Carta e del P.I.N. e di cui al successivo art. 5 in materia di blocco della Carta - fino al momento in cui risulti opponibile alla Banca, ai sensi del medesimo art. 4, 4° comma, la segnalazione di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.

Art. 4 - In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il Cliente è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima, telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Cliente medesimo; inoltre, il Cliente è tenuto anche a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Nel corso della telefonata l'operatore del Numero Verde comunicherà al Cliente il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il Cliente dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla Banca, personalmente ovvero con lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta, fermo restando che, in ogni caso, le spese sostenute per il blocco di quest'ultima, indicate nelle condizioni economiche riportate nella Terza Sezione, sono a carico del Cliente.

La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca:

- nel caso di telefonata al Numero Verde, dal momento del rilascio del numero di blocco comunicato dall'operatore;

- nel caso di segnalazione effettuata personalmente alla sede della Banca, decorsa un'ora dal momento della segnalazione stessa;

- nel caso di segnalazione effettuata alla Banca mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della segnalazione da parte della Banca.

Art. 5 - Il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell'utilizzo della Carta e del P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dal ritiro e/o dall'uso della Carta e del P.I.N. medesimi da parte di tali persone. In caso di persone giuridiche, la Carta deve essere rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato ad operare sul conto, ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene titolare, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo di apposita richiesta.

In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dall'art. 8, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta.

La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi devono venire comunicate dal Cliente alla Banca personalmente oppure mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax e sono opponibili alla Banca dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della segnalazione da parte della Banca. Le spese sostenute per il blocco della Carta, indicate nelle condizioni economiche riportate nella Terza Sezione, sono in ogni caso a carico del Cliente.

Art. 6 - La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi, senza assumere responsabilità per eventuali temporanee interruzioni, anche se non comunicate al Cliente.

Art. 7 - L'addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione. Delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione.

Art. 8 - Nel caso di scioglimento, per qualunque motivo, del rapporto, il Cliente è tenuto a restituire immediatamente alla Banca la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.

Il Cliente inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta e detto materiale:

- in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;

- alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta o del contratto;

- in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 5, 2° comma;

- contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.

La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca potrà procedere al blocco della Carta fermo restando che le relative spese, indicate nella Terza Sezione, sono a carico del Cliente, dei suoi eredi o del legale rappresentante.

L'uso della Carta che non è stata restituita nei casi in cui tale restituzione sia dovuta, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite di importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.

Il Cliente resta inoltre responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione del servizio successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.

SEZIONE I - Servizio "Bancomat/ATM"

Art. 9 - Il Servizio "Bancomat/ATM" consente al Cliente di prelevare denaro contante - entro i limiti di importo che saranno comunicati con l'invio del P.I.N. - presso qualunque sportello automatico contraddistinto dal marchio Bancomat.

Art. 10 - La Banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio dalle ore 6.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all'interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico.

Art. 11 - In caso di utilizzo del Servizio in modo non conforme alle presenti Norme ed alle Istruzioni formulate dalla Banca, o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico Bancomat può trattenere la Carta ed il Cliente è tenuto a contattare la sua Banca secondo quanto indicato nelle istruzioni medesime.

Art. 12 - In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

SEZIONE II - Servizio "PagoBancomat"

Art. 13 - Il Servizio "PagoBancomat" consente al Cliente di disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati - entro i limiti di importo che saranno comunicati con l'invio del P.I.N. - a valere sul conto corrente del Cliente medesimo, mediante qualunque terminale P.O.S. consegnato o comunque individuato dal marchio PagoBancomat.

Art. 14 - Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati e, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, 2° comma, resta esclusa ogni responsabilità della Banca per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del Servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato o irregolare funzionamento dei terminali P.O.S.

Art. 15 - In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

Art. 16 - Per le operazioni in parola la Banca è esonerata dall'obbligo di invio della contabile.

SEZIONE III - Servizi "Self-Service" della Banca Generali S.p.A.

Titolo I - Generalità

Art. 17 - I Servizi "Self-Service" consentono al Cliente, mediante l'utilizzo della Carta e del P.I.N., di richiedere informazioni nonché di svolgere le operazioni bancarie di volta in volta previste.

Art. 18 - L'addebito o l'accredito delle somme sul conto corrente viene eseguito dalla Banca in base alle operazioni svolte dal Cliente presso le apparecchiature automatiche e in conformità a quanto stabilito dal successivo Documento N. Agli addebiti ed agli accrediti viene applicata la valuta determinata secondo le modalità previste nel menzionato Documento N. Le operazioni di cui sopra, se a debito del Cliente, producono immediatamente una corrispondente diminuzione della disponibilità sul conto corrente, anche prima dell'effettivo addebito, in conformità a quanto previsto in materia di servizi di pagamento dal successivo Documento N.

Art. 19 - Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le "Norme che regolano l'uso della Carta di debito Bancomat / PagoBancomat".

Titolo II - Norme relative al Servizio "Prelevi in valuta"

Art. 20 - Il Servizio "Prelevi in valuta" consente al Cliente, mediante utilizzo della Carta e del P.I.N., di effettuare prelievi di contante in valuta estera presso le apparecchiature automatiche a ciò abilitate dalla Banca.

Art. 21 - L'addebito sul conto corrente del Cliente del controvalore in Euro viene eseguito dalla Banca al cambio fissato dalla Banca medesima nel giorno di esecuzione dell'operazione di prelievo. Per i prelievi eseguiti in giorno non lavorativo per la Banca l'addebito sul conto corrente viene eseguito al cambio fissato nell'ultima giornata lavorativa precedente.

Titolo III - Norme relative al Servizio "Versamento di contante ed assegni"

Art. 22 - Il Servizio di "Versamento di contante ed assegni" consente al Cliente di far pervenire alla Banca determinati valori (contante, assegni e vaglia) che vengono accreditati esclusivamente sul conto a lui intestato sul quale è stata rilasciata la Carta utilizzata per l'operazione, secondo le norme che seguono e quelle che regolano il servizio di conto corrente. I valori devono essere immessi nelle buste appositamente predisposte dalla Banca e debitamente compilate dal Cliente.

Art. 23 - La Banca, sino a quando non ha ritirato le buste e verificato il loro contenuto nel modo previsto dall'art. 25, risponde verso il titolare solo dell'idoneità dell'impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 24 - L'apertura dei contenitori delle apparecchiature nelle quali affluiscono le buste e la verifica del contenuto degli stessi sono effettuate giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi, da un cassiere insieme con altro dipendente della Banca.

Art. 25 - La Banca dà conferma al Cliente, a mezzo idonea comunicazione, della ricezione dei valori e della corrispondenza tra quanto rinvenuto nella "busta versamento" e quanto digitato dal Cliente stesso all'atto della transazione ed evidenziato sullo "scontrino promemoria" rilasciato al Cliente dall'apparecchiatura automatica nonché sul "verbale elettronico" dell'apparecchiatura stessa.

Soltanto tale comunicazione dà prova della ricezione del versamento da parte della Banca e dell'ammontare dello stesso. In caso di mancato ricevimento della comunicazione, il Cliente deve darne notizia alla Banca non oltre il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato materialmente effettuato il versamento.

Art. 26 - La Banca, qualora abbia a riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nel contante o nei titoli immessi nella "busta versamento" o differenze fra l'accertata consistenza dei valori e le indicazioni digitate sull'apparecchiatura automatica dal Cliente, ne dà comunicazione scritta al Cliente medesimo a mezzo di lettera raccomandata e procede alla registrazione del versamento per il solo importo accertato. Decorsi 5 giorni dalla ricezione della lettera senza che nulla sia stato opposto, quanto verificato viene considerato come accettato dal Cliente.

Art. 27 - Il giorno di decorrenza per l'applicazione della valuta agli accrediti relativi al Servizio è quello di contabilizzazione degli importi da parte della Banca.

Titolo IV - Norme relative al Servizio "Prelevamento fascicolo assegni"

Art. 28 - Il Servizio "Prelevamento fascicolo assegni" consente al Cliente, mediante l'uso della Carta e del P.I.N., di prelevare, presso le apparecchiature automatiche della Banca, fascicoli di assegni a valere sul conto corrente utilizzato quale conto d'appoggio della Carta.

Art. 29 - L'utilizzo del Servizio viene consentito al Cliente che, a criterio insindacabile della Banca, sia ritenuto a ciò idoneo e che comunque non abbia riportato l'interdizione dall'emissione di assegni bancari o postali di cui alla normativa in materia di assegni.

Art. 30 - Ogni volta che il Cliente richieda il rilascio di un fascicolo assegni, utilizzando gli sportelli automatici della Banca, deve rilasciare la dichiarazione di non essere in alcun modo interdetti

dall'emissione di assegni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 124 del R.D. 21.12.1933 n.1736 (Legge Assegni).

Tale dichiarazione avviene tramite "sottoscrizione elettronica", effettuata mediante digitazione del P.I.N. al momento in cui l'apparecchiatura automatica lo richiederà ai suddetti fini.

Art. 31 - Nel caso di utilizzo scorretto o errato del servizio da parte del Cliente rispetto alle modalità ed istruzioni impartite, la Banca si riserva la facoltà insindacabile di revocare al Cliente l'autorizzazione ad accedere al servizio stesso. L'accesso al Servizio viene in ogni caso revocato dalla Banca al Cliente che abbia riportato l'interdizione dall'emissione di assegni così come stabilito dall'art.9 L. n.386 del 15.12.1990 modificata dal D.Lgs. n.507 del 30.12.1999.

Art. 32 - L'addebito sul conto corrente di appoggio delle somme corrispondenti al costo dei fascicoli assegni prelevati viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate dall'apparecchiatura automatica presso la quale è stata effettuata l'operazione. Nei confronti del Cliente fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura automatica all'atto dell'operazione. Agli addebiti viene applicata la valuta del giorno in cui viene effettuata l'operazione.

SEZIONE IV – Norme relative al Servizio "FASTPAY - Pagamento dei pedaggi autostradali"

Art. 33 - Il Servizio "FASTPAY - Pagamento dei pedaggi autostradali" consente al Cliente di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio FASTPAY, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l'addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi.

Il Cliente prende atto che la Banca è in tal modo irrevocabilmente autorizzata ad accreditare a dette Società od Enti l'importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali. Il Cliente prende altresì atto che per l'utilizzo del Servizio non è prevista la digitazione del P.I.N. e che la Carta potrà essere utilizzata di volta in volta per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche al seguito del primo.

Art. 34 - Il Servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato od irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, sciopero anche del proprio personale, o altre cause di forza maggiore.

La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra il Cliente e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il Servizio. Al fine di tutelare il buon funzionamento del Servizio e di garantirne la sicurezza, la Banca ha la facoltà, in qualsiasi momento, di procedere al blocco della Carta, anche limitatamente al presente Servizio, senza necessità di preventivo avviso al Cliente. La Banca si riserva in ogni caso la facoltà, in qualunque momento, di sospendere il Servizio ovvero di recedere dallo stesso, anche senza preavviso, senza responsabilità nei confronti del Cliente, a seguito di norme legislative che ne rendano non più perseguibile lo scopo, ovvero di disposizioni e/o direttive degli Organi istituzionali competenti in materia. In ogni caso è riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere dal presente Servizio, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 35 - La contabilizzazione in conto corrente dell'importo dei pedaggi effettuati dal Cliente avviene con un unico addebito periodico, con la frequenza indicata dalla Società o Ente convenzionato, comprensivo dei pagamenti effettuati nel periodo antecedente a quello dell'addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi. Le condizioni economiche applicate al Servizio sono quelle rese pubbliche nei fogli informativi posti a disposizione del pubblico presso i locali della Banca aperti al pubblico.

Art. 36 - Il Cliente la cui Carta sia stata abilitata all'utilizzo del Servizio FASTPAY può accedere a tutti gli ulteriori servizi pubblicizzati con marchio FASTPAY. La data di attivazione di tali servizi viene resa nota dalla Banca mediante avviso esposto nei locali della Banca o presso le apparecchiature automatiche.

SEZIONE V – Servizi automatici per l'estero

Art. 37 - La Carta con validità all'estero consente di accedere oltre al servizio Bancomat/ATM in Italia ed ai servizi accessori eventualmente abilitati come dalle precedenti norme, ai Servizi Automatici per l'estero gestiti dai circuiti internazionali licenziati in Italia da EUROPAY INTERNATIONAL.

Art. 38 - I Servizi accessibili sono attualmente i seguenti:

- prelevamento di contante, mediante l'uso della Carta e la digitazione del P.I.N. presso tutti gli sportelli A.T.M. installati in Europa e nei paesi extraeuropei ed aderenti al circuito internazionale "CIR-RUS", identificati dall'esposizione dello specifico marchio riportato anche sulla carta;
- pagamenti nei confronti di fornitori di beni e servizi appositamente convenzionati, mediante l'uso della Carta e la digitazione del P.I.N., su appositi terminali P.O.S. installati in Europa e nei paesi extraeuropei ed aderenti al circuito internazionale "MAESTRO", identificati dall'esposizione dello specifico marchio, riportato anche sulla Carta.

Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli paesi.

Art. 39 - L'ubicazione degli A.T.M. e dei P.O.S. è determinata dagli enti installatori. Tali enti si riservano la facoltà di modificarne l'ubicazione, nonché di sospendere od abolire i Servizi A.T.M./P.O.S. internazionali.

Art. 40 - Gli A.T.M. e i P.O.S. effettuano le operazioni previste dal precedente art. 38 nella moneta avente corso legale nel paese in cui sono installati;

Art. 41 - La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra Cliente titolare della Carta ed esercenti in ordine all'acquisto dei servizi o dei beni oggetto del pagamento tramite il Servizio "MAESTRO".

SEZIONE VI – Carta di debito Bancomat abilitata alla funzione e-commerce

Art. 42 - La Carta abilitata alla funzione e-commerce permette al Titolare di effettuare transazioni su siti internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici; in tal caso le modalità di consenso all'operazione di pagamento potrebbero risultare differenti da quelle descritte nei precedenti articoli del presente Documento.

Per l'uso della carta su Internet potrà essere richiesta l'iscrizione del Titolare a uno dei protocolli di sicurezza dei Circuiti Internazionali, che garantiscono la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti del numero di Carta, quale ad esempio "Verified by Visa/SecurCode Mastercard". In tal caso, la mancata adesione a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione.

Agli acquisti effettuati dal Titolare tramite Internet si applicano le disposizioni di cui all'art. 56 del Codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206).

Norme che regolano l'autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso utenze (documento F)

Ferma restando l'applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle "Norme Generali" e delle "Norme comuni ai Servizi di Pagamento" previste nella Seconda Sezione - Documento A e Documento N, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 - La Banca è autorizzata a provvedere al pagamento delle fatture periodiche relative all'utenza indicata dal Cliente a mezzo telefono, telefax, rete telematica o lettera, addebitando il conto corrente indicato con gli stessi mezzi ed applicando le seguenti modalità del servizio senza necessità, per la Banca, di inviare la relativa contabile di addebito:

- sia le richieste di pagamento delle fatture periodiche mediante addebito in conto, sia le comunicazioni di revoca delle istruzioni al pagamento stesso, se presentate in tempo utile ai sensi di quanto previsto dal successivo Documento N sopra richiamato, hanno effetto a partire dalla fatturazione del periodo successivo;
- le fatture al cui pagamento provvederà direttamente la Banca mediante addebito in conto saranno soltanto quelle per le quali sia pervenuta alla Banca stessa la relativa richiesta dell'azienda fornitrice. Le fatture continueranno ad essere inviate dall'azienda fornitrice all'utente alle scadenze previste e saranno contrassegnate con apposita dicitura a sovrastampa;

- il Cliente è tenuto a verificare l'esistenza sulle fatture della sovrastampa citata, in quanto la mancanza della stessa comporta per l'utente l'obbligo del pagamento nei termini previsti dal contratto dell'azienda fornitrice, onde evitare l'applicazione dell'indennità di mora e delle altre penalità previste.

Art. 2 - La Banca assume l'incarico del pagamento delle citate fatture, che l'azienda fornitrice invierà direttamente all'utente, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicurabile sufficientemente e che l'ordine di pagamento conferito alla Banca risulti soddisfare ogni altra condizione di esecuzione prevista, in materia di servizi di pagamento, dal successivo Documento N. In caso contrario, l'incarico di pagamento delle citate fatture, anche se già munite dell'apposita dicitura a sovrastampa, si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e conseguentemente la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso, il pagamento stesso dovrà essere effettuato all'azienda fornitrice direttamente a cura dell'utente.

Art. 3 - Ove il Cliente intenda eccezionalmente sospendere il pagamento di una fattura, dovrà dare immediato avviso alla Banca di non effettuare il pagamento; da parte della Banca stessa, potrà essere dato seguito al predetto avviso solo se quest'ultimo le perverrà in tempo utile, ai sensi di quanto previsto dal successivo Documento N sopra richiamato, per poter provvedere in conformità.

Art. 4 - Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" (Seconda Sezione – Documento B).

Norme che regolano l'autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste d'incasso (documento G)

Ferma restando l'applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle "Norme Generali" e delle "Norme comuni ai Servizi di Pagamento" previste nella Seconda Sezione - Documento A e Documento N, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 - La Banca è autorizzata a provvedere alla estinzione dei documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, ecc.) emessi dalla Banca creditrice indicata dal Cliente a mezzo telefono, telefax, rete telematica o lettera, addebitando il conto corrente indicato con gli stessi mezzi ed applicando le seguenti modalità del servizio senza necessità, per la Banca, di inviare la relativa contabile di addebito:

- i documenti di debito al cui pagamento provvederà direttamente la Banca mediante addebito in conto saranno soltanto quelli per i quali sia pervenuta alla Banca stessa la relativa richiesta della Banca creditrice. La documentazione relativa ai documenti di debito sarà inviata direttamente dalla Banca creditrice al Cliente e risulterà contrassegnata con la seguente dicitura a sovrastampa "Regolamento salvo buon fine (s.b.f.) con addebito in c/c presso Banca Generali S.p.A.";

- il Cliente è tenuto a verificare l'esistenza sulla documentazione della sovrastampa citata, in quanto la sua mancanza potrebbe comportare per il Cliente la necessità di provvedere d'iniziativa al pagamento nei termini previsti dal contratto della Banca creditrice, onde evitare l'eventuale applicazione dell'indennità di mora o di altre penalità previste.

Art. 2 - La Banca assume l'incarico dell'estinzione dei citati documenti che la Banca creditrice invierà direttamente al Cliente, prima della scadenza della obbligazione, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicurabile sufficientemente e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione, anche ai sensi del successivo Documento N. In caso contrario la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato alla Banca creditrice direttamente a cura del Cliente.

Art. 3 - Ove il Cliente intenda eccezionalmente sospendere l'estinzione di un documento di debito, dovrà dare immediato avviso alla Banca in tal senso entro la data di scadenza nel rispetto di quanto previsto dal successivo Documento N.

Art. 4 - Il Cliente può revocare, ai sensi di quanto previsto dal successivo Documento N, l'autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente a mezzo telefono, telefax, rete telematica, o lettera.

Art. 5 - Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" (Seconda Sezione – Documento B).

Norme che regolano i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione. Disciplina degli strumenti finanziari dematerializzati (documento H)

Ferma restando l'applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle "Norme Generali" previste nella Seconda Sezione - Documento A, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 - La Banca riceve in deposito ad amministrazione gli strumenti finanziari. Per gli strumenti finanziari immessi in gestione accentrata, inclusi quelli soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, la Banca registra gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, evidenziando gli elementi identificativi di quest'ultimo, come richiesto dalle vigenti disposizioni. La registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati a nome del Cliente prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata.

Art. 2 - La Banca custodisce gli strumenti finanziari, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione degli strumenti finanziari o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.

Per gli strumenti finanziari non quotati nelle Borse italiane, il Cliente è tenuto a dare tempestivamente alla Banca le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dagli strumenti finanziari con congruo anticipo sulle scadenze.

Per gli strumenti finanziari soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia e non ancora dematerializzati, il Cliente prende atto che i diritti relativi a detti strumenti possono essere esercitati esclusivamente previa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Il Cliente, il quale si trovi nelle condizioni di seguito descritte, prende altresì atto che, in assenza di sua espressa comunicazione di diniego da inviare alla Banca a mezzo lettera raccomandata a/r, la Banca provvederà a comunicare:

- ai sensi dell'art. 83 - *duodecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, alle società quotate italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione Europea che ne facciano richiesta, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate sui depositi ad essi intestati;
- ai sensi dell'art. 26-bis del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione", adottato in data 22 febbraio 2008 da banca d'Italia e Consob, agli emittenti di obbligazioni immesse nella gestione accentrata che ne facciano richiesta, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate sui depositi ad essi intestati;
- ai sensi dell'art. 136, comma 7, del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni), ai promotori della sollecitazione di deleghe di voto che ne facciano richiesta, i dati identificativi dei soggetti a cui spetta il diritto di voto nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi depositi.

E' facoltà del Cliente esprimere il proprio diniego alle comunicazioni di cui sopra anche in forma preventiva nonché revocare in qualsiasi momento, attraverso lettera raccomandata a/r, il diniego eventualmente espresso.

Art. 3 - Il Cliente deve presentare gli strumenti finanziari accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. Per gli strumenti finanziari immessi in gestione accentrata, inclusi quelli dematerializzati secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, il trasferimento sul conto acceso presso la Banca si effettua esclusivamente per il tramite delle apposte annotazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per gli strumenti finanziari soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia e non ancora accentrati, la Banca provvede, ai sensi delle vigenti disposizioni:

- a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1, del Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22.02.2008 e successivi aggiornamenti, sulla disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, procedendo, ove possibile, su istruzioni del Cliente, al ripristino dei requisiti;
- a registrare sul conto del Cliente i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza;
- ad annullare gli strumenti finanziari, spendendoli all'emittente per la verifica dell'autenticità, dandone comunicazione alla società di gestione accentrata, e ad evidenziare sul conto del Cliente la non disponibilità degli stessi fino alla verifica della loro autenticità.

Nel caso di cessazione dei presupposti della dematerializzazione, l'intermediario ne dà tempestiva comunicazione al Cliente.

Art. 4 - Relativamente al rapporto disciplinato dal presente Documento H, il rendiconto periodico di cui all'art.4 delle "Norme Generali" Documento A sarà redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 60 del Regolamento Intermediari approvato dalla Consob e sarà omesso quando il valore nominale dei titoli non supera 10.000,00 euro e non si registrano movimenti - come definiti all'art. 4 del Documento A - da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 10.000,00 euro, le comunicazioni periodiche potranno essere omesse, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni relative al rapporto siano già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di cui al presente contratto.

La Banca assolve all'obbligo di rendicontazione trimestrale di cui all'articolo 63, comma 1, del Regolamento delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016 attraverso l'invio del rendiconto di cui al precedente comma. Si precisa che, nel caso in cui la periodicità dell'invio di tale ultimo rendiconto, selezionata dal Cliente in sede di attivazione del deposito, preveda una periodicità superiore a quella trimestrale (ad esempio semestrale o annuale), la Banca assicura in ogni caso che il Cliente riceva il rendiconto di cui al summenzionato articolo 63, comma 1, del Regolamento delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016 con periodicità trimestrale. A tale specifica rendicontazione si applicano i costi previsti per il rendiconto di cui al comma precedente.

Art. 5 - Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli strumenti finanziari, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 6 - Per il parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari non soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, il Cliente deve far pervenire alla Banca apposita richiesta, mediante raccomandata a/r. La Banca provvede alla restituzione nei tempi tecnici necessari, tenuto anche conto della necessità di ricevere gli strumenti finanziari dai subdepositori. Il trasferimento o il ritiro dei valori non comporta l'addebito di alcuna penalità. Si applica in quanto compatibile, l'art. 1, comma 5 delle "Norme generali". Per gli strumenti finanziari soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la materiale restituzione dei relativi certificati. Il trasferimento di tali strumenti, così come il loro ritiro, può essere effettuato unicamente mediante le registrazioni sui relativi conti in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 7 - La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo anche senza darne avviso al Cliente. La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato e altri depositari abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi comunicati all'atto dell'apertura del rapporto. Eventuali successive modifiche all'elenco di tali soggetti sono rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso. Qualora gli strumenti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte degli organismi subdepositori, ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità. Resta comunque inteso che, anche relativamente agli strumenti finanziari subdepositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto.

Art. 8 - Ai fini del rilascio della certificazione e dell'invio della comunicazione, previste rispettivamente dall'art. 83-quinquies, comma 3, e dall'articolo 83-sexies, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e 21 del Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22.02.2008 e successivi aggiornamenti, il soggetto legittimato deve avanzare alla Banca richiesta contenente:

- a) il nominativo del richiedente;
- b) la quantità e la descrizione degli strumenti finanziari per i quali è richiesta la comunicazione o la certificazione;
- c) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;
- d) il termine di efficacia della certificazione;
- e) il luogo e la data della richiesta;
- f) la firma o altra indicazione idonea a identificare univocamente il richiedente.

La legittimazione ad avanzare la richiesta di comunicazione o di certificazione è stabilita in base alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Qualora il diritto che si intende esercitare è il diritto di intervento in assemblea, la Banca non fa luogo a certificazione ed effettua la comunicazione per l'intervento in assemblea ai sensi del citato art. 83-sexies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La Banca, per le Società soggette alla disciplina di cui all' art. 83-sexies, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, assicura l'esecuzione della citata comunicazione nel rispetto dei termini di Legge necessari a garantire la legittimazione del Cliente all'intervento e al voto in assemblea a condizione che la relativa richiesta le sia pervenuta entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto successivo alla record date, ai sensi dell' art. 83-sexies, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Le certificazioni e le comunicazioni richieste saranno effettuate dalla Banca in conformità a quanto previsto dal Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia sopra citato.

Art. 9 - Per quanto concerne i titoli azionari immessi nel presente deposito o da immettersi in futuro, il Cliente conferisce alla Banca mandato irrevocabile - ai sensi dell'art. 1723, 2° comma cod. civ. - di apporre in nome e per conto suo la girata per trasferimento dei medesimi in proprietà alla Banca o a terzi riconoscendole in proposito ogni facoltà ed autorizzandola sin d'ora ad esigerne, se del caso, il relativo controvalore; inoltre, ove gli strumenti finanziari medesimi fossero costituiti a garanzia di fido accordato dalla Banca, quest'ultima è autorizzata ad apporre sugli stessi la girata in garanzia a suo favore, ai sensi dell'art. 1395 cod. civ.

Per l'ipotesi poi che i titoli azionari depositati fossero provento di acquisto dalla Banca effettuato con denaro proprio o nome e per conto del Cliente, e con addebito a carico di quest'ultimo, si riconosce alla Banca, ora per allora, la facoltà di avvalersi anche delle disposizioni di cui agli articoli 1705, 1721, 2761 cod. civ., per il soddisfacimento in via privilegiata degli eventuali suoi crediti in capitale, interessi e spese.

Art. 10 - Gli strumenti finanziari a qualunque titolo detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Per i conti relativi a strumenti finanziari e somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legali e giudiziali e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati

dal depositario o dal subdepositario nei confronti dell'intermediario o del depositario. Salvo consenso scritto del Cliente, la Banca non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente da essa detenuti a qualsiasi titolo.

Art. 11 - Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca che le quote di Fondi Comuni di Investimento e le azioni di Sicav sottoscritte dal Cliente medesimo nell'ambito del servizio di collocamento siano registrate nel deposito in custodia ed amministrazione a lui intestato.

In tale ipotesi i suddetti strumenti finanziari:

- saranno assoggettati al medesimo regime fiscale prescelto con riferimento al deposito;
- verranno evidenziati nell'estratto conto del deposito quale mera rappresentazione contabile delle disposizioni impartite dal cliente a valere sugli stessi per il tramite dei canali operativi messi a disposizione dalla Banca.

L'Emittente o la Società di Gestione del Risparmio, con cui intercorre il rapporto contrattuale di investimento con riferimento ai menzionati strumenti finanziari, resta responsabile dei relativi valori rappresentati nell'estratto conto. Conferma circa le indicazioni riportate in merito agli stessi potrà essere richiesta dal cliente direttamente ai menzionati soggetti.

Il Cliente è a conoscenza del fatto che gli strumenti finanziari in oggetto restano in ogni caso depositati presso i soggetti e secondo le modalità dettagliate dai relativi prospetti informativi e/o documenti d'offerta. Tutte le comunicazioni afferenti i menzionati strumenti finanziari che non siano effettuate direttamente dall'Emittente o dalla Banca Depositaria saranno eseguite dalla Banca secondo le medesime modalità ed i medesimi termini applicati al deposito.

Il regolamento contabile delle disposizioni di acquisto, vendita e/o trasferimento, anche parziale, avvenuti ad oggetto gli strumenti finanziari e delle connesse spese, commissioni ed oneri, anche fiscali, è effettuato sul conto corrente di corrispondenza cui è collegato il deposito. E' fatta salva per il Cliente la possibilità di impartire disposizioni utilizzando i mezzi di pagamento previsti nei prospetti informativi e/o nei documenti d'offerta degli Strumenti Finanziari.

Norme che regolano l'intermediazione in cambi (documento H BIS)

Ferma restando l'applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle "Norme Generali" previste nella Seconda Sezione - Documento A, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 - Con l'attivazione del Servizio la Banca opera in contropartita diretta con il Cliente, offrendo, sulla base delle condizioni di mercato, i tassi di cambio tra le diverse valute, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro 6 luglio 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attività di Intermediazione in Cambi è prestata dalla Banca con riferimento alle principali valute estere, previa accettazione da parte della stessa Banca dell'operatività nella singola valuta richiesta dal Cliente.

Il Cliente mette a disposizione della Banca le risorse necessarie all'esecuzione del servizio per il tramite del conto corrente bancario e del conto titoli aperti presso la Banca a seguito della sottoscrizione del contratto.

Gli ordini sono conferiti alla Banca per iscritto o oralmente tramite comunicazione telefonica sottoposta a registrazione.

All'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.

Qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni costituiscono piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini.

Qualora vengano impartiti attraverso i Consulenti Finanziari, gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della proprietà della loro ricezione, s'intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.

Qualora gli ordini siano eseguiti su mercati regolamentati, sono osservate le regole ivi previste.

E' facoltà della Banca rifiutare l'esecuzione di un ordine impartito dal Cliente. La Banca informerà del rifiuto tempestivamente il Cliente, con l'illustrazione delle relative ragioni.

L'informativa del rifiuto della Banca all'esecuzione dell'ordine impartito dal Cliente si considera tempestiva se effettuata entro le ore 17:00 del giorno seguente a quello in cui l'ordine è stato ricevuto.

La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta ad impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti al malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo inclusi ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettrici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informa immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non provveda tempestivamente a revocarli, provvede alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

Il Cliente ha diritto all'invio degli estratti conto.

IL CLIENTE DÀ ATTO E RICONOSCE CHE L'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI PUÒ ESSERE SVOLTA DALLA BANCA IN CONTROPARTITA DIRETTA CON IL MEDESIMO, E QUINDI IN UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DELLA BANCA DI OSSERVARE LA DILIGENZA PROFESSIONALE NECESSARIA IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ PRESTATATA.

Norme che regolano a) l'esecuzione di ordini per conto dei clienti e la negoziazione per conto proprio e b) la ricezione e la trasmissione di ordini, ivi compresa l'attività di mediazione di strumenti finanziari (documento I)

Ferma restando l'applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle "Norme Generali" previste nella Seconda Sezione - Documento A, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 - Gli ordini di acquisto, vendita, sottoscrizione di strumenti finanziari vengono impartiti per iscritto, verbalmente, telefonicamente e, ove consentito, in via telematica.

Gli ordini possono essere direttamente impartiti alla Banca, ovvero a mezzo di consulenti finanziari di cui la stessa o altri soggetti, autorizzati alla promozione o al collocamento del servizio, si avvalgano. Gli ordini vengono impartiti direttamente all'indirizzo della Banca, e/o all'ai numero/i telefonico/i e/o all'agli indirizzo/i telematico/i comunicati dalla Banca. Una volta conferiti, gli ordini possono essere revocati soltanto se non ancora eseguiti.

Nella prestazione del servizio la Banca è autorizzata ad agire anche in nome proprio.

Eventuali operazioni relative a titoli emessi da soggetti aventi residenza negli Stati Uniti d'America richiederanno il preventivo inoltro alla Banca dell'apposita documentazione prevista dalla normativa vigente. Il Cliente prende atto che la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta ad identificare i soggetti per conto dei quali esegue ordini, istruzioni ed effettua operazioni e che l'identificazione dei clienti diversi dalle persone fisiche avviene anche attraverso il Codice LEI (Legal Entity Identifier). Di conseguenza, la Banca non potrà dar corso ad alcuna richiesta o istruzione del Cliente diverso dalle persone fisiche se quest'ultimo non avrà previamente comunicato alla Banca stessa un valido Codice LEI. Resta inteso che l'acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente stesso, così come ogni onere e costo ad esso inerente.

Art. 2 - Se la Banca riceve ordini relativi ad operazioni che non appaiano adeguate al profilo finanziario del Cliente, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Intermediari approvato dalla Consob, la Banca non darà esecuzione all'ordine stesso.

La provvista per l'esecuzione delle operazioni deve essere messa a disposizione della Banca secondo le seguenti modalità:

- assegno bancario emesso dal Cliente o circolare, all'ordine della Banca Generali S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità;
- bonifico bancario sul conto corrente indicato;
- strumenti finanziari, mediante inserimento nel conto deposito strumenti finanziari disciplinato dalla Seconda Sezione - Documento H.

E' fatto divieto di effettuare versamenti con modalità diverse da quelle sopra indicate, così come di consegnare a consulenti finanziari o ad altri soggetti di cui la Banca, o altri soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento del servizio, comunque si avvalgano, denaro contante o titoli, valori, strumenti difformi da quelli sopra indicati.

In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente. La Banca effettua le operazioni prelevando la relativa provvista dal conto corrente e dal conto deposito strumenti finanziari accesi.

Art. 3 - Gli ordini sono eseguiti alle seguenti condizioni:

A) SERVIZI DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

Nell'esecuzione degli ordini la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti. La Banca, non appena venute a conoscenza, informa il Cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti in grado di influire sulla corretta esecuzione degli ordini.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e dai relativi regolamenti di attuazione, gli ordini sono eseguiti, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Intermediari approvato dalla Consob, alle migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità ed alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, in conformità a quanto previsto nel documento "Execution e Transmission Policy - Informazioni sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini", costituente il Documento IF della Sezione I della Parte B della Carta della Relazione con il Cliente.

La Banca evita di strutturare o applicare le commissioni secondo modalità che comportino una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e l'altra.

Conformemente a quanto indicato nel citato Documento IF, gli ordini possono essere eseguiti anche al di fuori di una sede di negoziazione.

Nella prestazione dei servizi sopra indicati la Banca si atterrà a quanto indicato nel menzionato Documento IF e nell'art. 51 del Regolamento Intermediari approvato dalla Consob.

E' in ogni momento facoltà della Banca rifiutare l'esecuzione di un ordine, dandone prontamente comunicazione al Cliente, con l'illustrazione delle relative ragioni.

Il Cliente riconosce che la Banca procede alla prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei Clienti senza che sia necessario, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Intermediari approvato dalla Consob, ottenere le informazioni o procedere alla valutazione dell'appropriatezza ("Mera esecuzione o ricezione di ordini", c.d. "Execution Only"), solo nel caso in cui sia attestato che ciascun singolo ordine impartito dal Cliente stesso alla Banca non deriva da una raccomandazione personalizzata prestatagli da quest'ultima in esecuzione del servizio di Consulenza in materia di investimenti. Il Cliente prende atto che di tale modalità potranno usufruire esclusivamente i Clienti che avranno richiesto di sottoscrivere il relativo contratto denominato "Richiesta di utilizzo della modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" di cui all'art. 43 del Regolamento Intermediari nel Servizio di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione di ordini per conto dei Clienti", alla cui disciplina si rinvia.

Con riguardo alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio il Cliente prende atto che, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24/2/98 gli ordini impartiti fuori sede in esecuzione del predetto servizio sono sospesi per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'ordine stesso. Entro detto termine il Cliente può comunicare alla Banca il proprio recesso dall'operazione senza spese né corrispettivo. Tale norma non si applica agli ordini impartiti dalla clientela che sia qualificata come "clientela professionale" ai sensi del medesimo D.Lgs.

B) SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, IVI COMPRESA L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e dai relativi regolamenti di attuazione, qualora la Banca non provveda direttamente a dare esecuzione all'ordine ricevuto, la stessa trasmette tempestivamente gli ordini, per la relativa esecuzione, ad altri intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 50 del Regolamento Intermediari approvato dalla Consob, ed in conformità a quanto previsto nel documento "Execution e Transmission Policy - Informazioni sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini", costituente il Documento IF della Sezione I della Parte B della Carta della Relazione con il Cliente.

Nella prestazione dei servizi sopra indicati la Banca si atterrà a quanto indicato nel menzionato Documento IF e nell'art. 51 del Regolamento Intermediari approvato dalla Consob.

E' in ogni momento facoltà della Banca rifiutare di trasmettere un ordine, dandone immediata comunicazione al Cliente, con l'illustrazione delle relative ragioni.

Nell'attività di mediazione, la Banca, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5-sexies, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, mette in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro.

Nell'esecuzione dell'incarico la Banca comunica a ciascun investitore le circostanze ad essa note relative alle caratteristiche dell'operazione.

La Banca è espressamente autorizzata a percepire commissioni da ciascuna delle parti, per l'attività svolta, indipendentemente dall'effettiva conclusione dell'operazione.

E' in ogni momento facoltà della Banca rifiutare un'operazione, dandone immediata comunicazione al Cliente, con l'illustrazione delle relative ragioni.

Il Cliente riconosce che la Banca procede alla prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei Clienti senza che sia necessario, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Intermediari approvato dalla Consob, ottenere le informazioni o procedere alla valutazione dell'appropriatezza ("Mera esecuzione o ricezione di ordini", c.d. "Execution Only"), solo nel caso in cui sia attestato che ciascun singolo ordine impartito dal Cliente stesso alla Banca non deriva da una raccomandazione personalizzata prestatagli da quest'ultima in esecuzione del servizio di Consulenza in materia di investimenti. Il Cliente prende atto che di tale modalità potranno usufruire esclusivamente i Clienti che avranno richiesto di sottoscrivere il relativo contratto denominato "Richiesta di utilizzo della modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" di cui all'art. 43 del Regolamento Intermediari nel Servizio di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione di ordini per conto dei Clienti", alla cui disciplina si rinvia.

Art. 4 - Il Cliente, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e suo rischio, si dichiara pienamente informato dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che la Banca effettuerà secondo le previsioni e le modalità riportate nel contratto di collocamento nonché nel documento "Informazioni sugli strumenti finanziari" costituente il Documento ID della Sezione I della Parte B della Carta della Relazione con il Cliente.

In particolare, il Cliente prende atto che i servizi di cui al contratto non comportano alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati o sottoscritti.

Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettera d), e comma 2, lettere da d) a j), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni il Cliente prende atto che:

- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni eccedenti l'esorbo originario e comunque non preventivamente quantificabili.

Art. 5 - La Banca mantiene e applica le ragionevoli misure organizzative e amministrative al fine di evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi del Cliente, in conformità a quanto previsto nel documento "Politica in materia di conflitti di interesse - Policy per l'individuazione, la prevenzione, il contenimento e la gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, nell'assunzione di partecipazioni e nelle operazioni con i Soggetti collegati",

costituente il Documento IE della Sezione I della Parte B della Carta della Relazione con il Cliente. Qualora la Banca ritenga che le misure organizzative o amministrative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti del conflitto di interesse al fine di ottenerne l'autorizzazione.

Con riferimento al precedente comma, il Cliente è consapevole della esistenza di interessi direttamente o indirettamente conflittuali della Banca derivanti:

- dall'esistenza di rapporti di gruppo tra la Banca e gli emittenti di alcuni degli strumenti finanziari relativamente ai quali viene svolta con o per conto del Cliente l'attività;
- dall'esistenza di rapporti d'affari (a titolo di esempio non esaustivo, fornitori strategici, finanziamenti rilevanti) tra la Banca o altra Società del Gruppo ed alcuni emittenti di strumenti finanziari relativamente ai quali viene svolta con o per conto del Cliente l'attività;
- dall'esistenza di rapporti di partecipazione rilevante tra la Banca o altra Società del Gruppo ed alcuni emittenti di strumenti finanziari relativamente ai quali viene svolta con o per conto del Cliente l'attività;
- dalla partecipazione in misura rilevante o dalla copertura di un ruolo da parte di un/alcuni soggetto/i rilevante/i - così come definito/i dall'art.2, comma 1, lettera p) del Regolamento Congiunto Consob-Banca d'Italia adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - di una/più Società del Gruppo in emittenti di alcuni strumenti finanziari relativamente ai quali viene svolta con o per conto del Cliente l'attività.

Art. 6 - L'esecuzione degli ordini di negoziazione è subordinata, ai sensi della Delibera Consob 3 luglio 1981, n.929 e successive modifiche e integrazioni, alla costituzione di un deposito vincolato nei limiti e con le modalità ivi previste.

Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati il Cliente prende atto che tali operazioni possono richiedere il versamento contestuale dei margini di garanzia previsti per l'operazione disposta: tale circostanza può manifestarsi anche successivamente alla conclusione dell'operazione ed ogni qualvolta ricorrano le circostanze per integrare i margini di garanzia con versamenti supplementari in tutti i casi prescritti. La Banca è pertanto autorizzata fin d'ora ad adempiere, mediante prelevamento dalle somme ad essa affidate, tutti gli obblighi di versamento dei suddetti margini, sino all'importo massimo indicato in apposito atto integrativo.

Qualora tale importo non risulti sufficiente alla copertura dei margini richiesti, la Banca ne informerà immediatamente il Cliente e richiederà il versamento di somme aggiuntive. I versamenti aggiuntivi andranno effettuati a favore della Banca con le modalità di cui all'art. 2.

Qualora il Cliente non adempia nei termini stabiliti dalla Banca al versamento dei margini, la Banca è autorizzata a procedere comunque alla chiusura delle operazioni, nello stato in cui si trovano, restando sin d'ora sollevata da ogni e qualunque responsabilità. Resta inoltre salva la facoltà per la Banca di recedere, senza ulteriore preavviso, dal contratto, nonché il diritto al risarcimento del danno.

Art. 7 - Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini e ricezione e trasmissione di ordini, la Banca rilascia al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine tramite un avviso inviato all'indirizzo riportato nella "Richiesta di attivazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti e del Servizio di Collocamento", di cui alla Parte A della Carta della Relazione con il Cliente, che conferma l'esecuzione dell'ordine. Tale avviso contiene le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

In particolare, qualora la controparte del Cliente sia la stessa Banca o un'altra impresa del suo gruppo o un altro cliente della Banca l'avviso conterrà anche tale informazione, a meno che l'ordine sia stato eseguito tramite un sistema di negoziazione che facilita la negoziazione anonima.

L'invio del menzionato rendiconto avverrà entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma dal terzo medesimo.

La documentazione di rendicontazione relativa a tutte le operazioni sopra indicate si intende approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca, a mezzo raccomandata a/r, entro 60 giorni dalla data di spedizione della documentazione stessa.

Il Consulente Finanziario, ai fini della rendicontazione dei servizi prestati a favore del Cliente e delle operazioni poste in essere su disposizione del Cliente stesso, può esibire o consegnare a quest'ultimo unicamente documenti elaborati dalla Banca, per conto della quale opera, ovvero dal soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti e collocati.

Nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in caso di operazioni con passività potenziali, la Banca comunica tempestivamente al Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10 % (dieci per cento).

Art. 8 - Gli strumenti finanziari depositati presso la Banca per l'esecuzione delle operazioni sono immessi nel deposito acceso presso la Banca, che resta disciplinato dalle relative norme contrattuali.

Art. 9 - Gli strumenti finanziari a qualunque titolo detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Per i conti relativi a strumenti finanziari che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

Salvo consenso scritto del Cliente, la Banca non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente da essa detenuti a qualsiasi titolo.

Norme che regolano il servizio di Internet Banking (documento L)

Ferma restando l'applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle "Norme Generali" e delle "Norme comuni ai Servizi di Pagamento" previste nella Seconda Sezione - Documento A e Documento N, e l'applicazione di quanto previsto all'interno degli altri documenti per lo svolgimento per via telematica dei singoli servizi, il servizio è regolato dalle seguenti norme.

Art. 1 - Definizioni

Per "Servizio" si intende il Servizio di INTERNET BANKING prestato dalla Banca, che consente al Cliente, relativamente ai rapporti allo stesso intestati, di ottenere, informazioni e/o disporre operazioni tramite la rete internet.

Per servizio "E-mail" ("Electronic mail" o "Posta Elettronica") si intende un messaggio creato, inviato e letto su un dispositivo di connessione alla rete internet. L'invio del messaggio mediante posta elettronica può avvenire tra dispositivi collegati via Internet.

Per "Sito" si intende lo spazio accessibile sulla rete Internet individuato attraverso un apposito indirizzo, che deve essere reso noto da chi vi abbia interesse.

Per "Web" (abbreviazione di World Wide Web), si intende la Banca dati di Internet, rappresentata da tutte le risorse che possano essere rese disponibili mediante i protocolli Internet (c.d. "gestione Web").

Per "Autenticazione Forte" si intende un metodo di autenticazione a sistemi digitali che utilizza almeno due tra i seguenti tre fattori:

- 1) "Una cosa che il Cliente conosce", per esempio una password o il PIN.
- 2) "Una cosa che il Cliente ha", come un telefono cellulare, una carta di credito o un oggetto fisico come un token;
- 3) "Una cosa che il Cliente è", come l'impronta digitale, il timbro vocale, la retina o l'iride, o altre caratteristiche di riconoscimento attraverso caratteristiche uniche del corpo umano (biometria).

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il Cliente del presente contratto è il Servizio, che permette al Cliente di effettuare per via telematica, operazioni di interrogazione e di disposizione ad oggi disponibili, o che venissero in seguito rese disponibili, secondo le modalità tecnico-informatiche tempo per tempo implementate dalla Banca in funzio-

ne dell'evoluzione tecnologica e del conseguente sviluppo del Servizio e con i limiti operativi propri del profilo indicato dal Cliente nella Richiesta di Servizi bancari e di Investimento o comunicati successivamente per iscritto alla Banca.

Il Servizio permette, altresì, di impartire per via telematica e relativamente ad OICR (Fondi comuni di investimento e SICAV) disposizioni di sottoscrizione iniziale, di versamento successivo, di passaggio tra fondi/comparti e di rimborso qualora ciò sia previsto dal Prospetto Informativo degli OICR stessi e secondo le modalità e con i limiti e per i rapporti indicati nella Richiesta di Servizi bancari e di Investimento o comunicati successivamente per iscritto alla Banca.

I rapporti su cui opera il Servizio sono quelli intestati, o che venissero in seguito intestati, al Cliente e per i quali questi abbia, comunicato alla Banca, con le modalità di cui al precedente primo comma, di volersi avvalere del Servizio, ottenendone la relativa autorizzazione scritta.

Il Cliente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento, per iscritto, l'esclusione di uno o più rapporti dall'ambito del Servizio. La Banca provvederà ad escludere tali rapporti entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Il Servizio non potrà essere attivato su rapporti cointestati a firme congiunte.

Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte, ogni cointestatario richiedente il Servizio, dovrà sottoscrivere la richiesta, precisando i rapporti che intendono collegare al Servizio.

Art. 3 - Accesso e Prestazione del Servizio

Per accedere al Servizio, il Cliente deve disporre dell'attrezzatura tecnica idonea e/o di quella che in seguito si rendesse necessaria in ragione dell'evoluzione tecnica del Servizio (ad esempio, personal computer, telefono cellulare "smart phone", palmare, tablet, etc.).

L'attrezzatura tecnica sopra indicata deve consentire al Cliente l'accesso alla rete Internet sulla base di un accordo concluso con un ISP (Internet Service Provider), al quale la Banca resta del tutto estranea. Una volta concluso il Contratto relativo al Servizio, la Banca trasmette al Cliente una busta sigillata contenente il Codice Identificazione Cliente, il Codice Segreto (di seguito denominati i "Codici") precedentemente assegnati. I Codici consentono al Cliente di accedere alla propria area riservata on-line.

Il Cliente comunica alla Banca un numero di telefonia mobile da utilizzare, assieme alla relativa SIM Card ed al proprio telefono cellulare, quale strumento di autenticazione forte finalizzato alla sottoscrizione informatica delle proprie operazioni dispositive inoltrate alla Banca stessa attraverso il Servizio (di seguito il "Sistema di Autenticazione Forte").

E' facoltà della Banca modificare il Sistema

ovvero le modalità di funzionamento del Sistema di Autenticazione Forte indicato nella richiesta di servizi bancari e di investimento sottoscritta dal Cliente sulla base delle soluzioni tecniche tempo per tempo messe a disposizione dalla Banca stessa previa comunicazione al Cliente da effettuarsi anche attraverso la pubblicazione delle relative informazioni nell'area riservata del Cliente stesso.

Nell'ambito del Servizio il Cliente, attraverso apposito percorso di navigazione on-line, ha la possibilità di:

- decidere se utilizzare il Sistema di Autenticazione Forte per l'accesso alla propria area riservata on-line in aggiunta all'utilizzo dei Codici;
- sostituire, con esclusivo riferimento alle specifiche operazioni dispositive dettagliate nel percorso di navigazione, il Sistema di Autenticazione Forte con una password (di seguito denominata "Password Dispositiva");
- modificare in ogni momento le scelte di cui ai superiori punti, ripristinando le modalità precedentemente in essere.

L'accesso al Servizio informativo relativo all'operatività sul/sui conto/i sarà consentito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mentre l'accesso al servizio dispositivo per la restante operatività sarà consentito nei giorni e secondo gli orari indicati sul sito www.bancagenerali.it.

Il Cliente dichiara di aver preso attenta ed integrale cognizione delle istruzioni operative per l'utilizzo del Servizio contenute nel "Manuale Utente", disponibile sul sito e in ogni succursale della banca e presso gli uffici dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

La Banca ha la facoltà di delegare a terzi tutte o parte delle attività necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento del Servizio, ferme restando le obbligazioni assunte dalla Banca nel Contratto.

Art. 4 - Operatività del Servizio

Il Cliente prende atto:

- che le informazioni sui rapporti in essere presso la Banca sono aggiornate secondo le norme che regolano i singoli servizi;
- che per le disposizioni effettuate mediante il Servizio è tenuto ad operare nell'ambito delle disponibilità del conto e, in ogni caso, entro i limiti operativi assegnati dal profilo richiesto;
- che, per poter usufruire dell'operatività su strumenti finanziari, deve avere sottoscritto il contratto "Richiesta di Servizi bancari e di investimento", completo delle parti relative alla CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE STRUMENTI FINANZIARI e alla NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, IVI COMPRESA L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI, nei cui confronti sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente;
- che è esclusivamente consentito disporre ordini di vendita di strumenti finanziari di cui il Cliente ha la piena disponibilità nel deposito strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
- che è tenuto a verificare la corretta esecuzione tramite il Servizio delle esecuzioni impartite;
- che per le operazioni di compravendita di strumenti finanziari il saldo disponibile è rettificato a seguito delle disposizioni di acquisto già impartite e di vendita già eseguite;
- che i mercati finanziari sui quali il Cliente potrà operare verranno comunicati dalla Banca in apposita pagina web del sito indicato nella Richiesta di Servizi bancari e di investimento.

Art. 5 - Digital Collaboration

Tramite la funzionalità denominata Digital Collaboration, fruibile accedendo al Servizio, il Cliente può ricevere, sempre attraverso l'ausilio del proprio consulente finanziario, la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti per via telematica. In particolare tale funzionalità consente al Cliente che acceda alla propria area riservata on-line di consultare ed accettare le raccomandazioni personalizzate rivoltegli dal proprio consulente finanziario, dando altresì esecuzione alle stesse attraverso l'utilizzo degli strumenti di autenticazione descritti al precedente articolo 3. Le raccomandazioni proposte al Cliente in modalità Digital Collaboration decadono automaticamente in assenza di accettazione da parte del Cliente stesso decorse 48 ore dalla loro pubblicazione.

Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte A (modulo di Richiesta di attivazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti e del Servizio di Collocamento) ed alla Parte C (Sezioni I e II del Contratto per la disciplina dei Servizi di Consulenza in materia di investimenti e di Collocamento) della Carta della Relazione con il Cliente, con particolare riferimento a quelle relative al rischio delle operazioni consigliate.

Sarà altresì possibile per il Cliente usufruire della funzionalità in oggetto al di fuori della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti secondo le articolazioni operative di volta in volta sviluppate dalla Banca al fine di arricchire le potenzialità della funzionalità stessa, ad esempio ottenendo informazioni dalla Banca ovvero fornendo informazioni a sé riferibili alla Banca, impartendo disposizioni e/o aderendo a servizi, eccetto i casi in cui ciò non sia dalla legge consentito, a valere sui diversi contratti sottoscritti etc.

Art. 6 - Esecuzione degli ordini

La Banca provvederà a dar corso alle disposizioni del Cliente ricevute attraverso l'utilizzo del Servizio da parte dello stesso con le tempistiche consentite dalla normale operatività.

Gli ordini di compravendita di strumenti finanziari saranno processati compatibilmente con le regole e gli orari dei diversi mercati su cui la Banca opera, tempo per tempo indicati sul sito, fatto salvo il disposto dell'art.8.

E' facoltà della Banca di accettare o meno gli incarichi conferiti dal Cliente, dandone, in caso negativo, comunicazione al medesimo.

Art. 7 - Responsabilità della Banca

La Banca garantisce l'adeguata riservatezza nella predisposizione e nella conservazione dei Codici e della Password Dispositiva, ed è tenuta a non rivelarne il contenuto.

Poiché la Banca ha reso edotto il Cliente che essa riceve e diffonde le informazioni economico-finanziarie oggetto del Servizio tramite un sistema sviluppato da terzi e che non è escluso si possano

verificare errori nella loro acquisizione, elaborazione e/o trasmissione e/o visualizzazione, nonché sospensioni nell'erogazione del Servizio, in nessun caso la Banca e i terzi potranno essere ritenuti responsabili per danni o perdite di qualsiasi natura che il Cliente dichiara di aver subito per effetto della mancata ricezione delle suddette informazioni economico-finanziarie e/o per la loro inesattezza e/o incompletezza, salvi i casi di dolo o colpa grave.

La Banca non sarà responsabile per la perdita, l'alterazione o la diffusione non intenzionale di dati e/o informazioni economico-finanziarie dipendenti dal cattivo funzionamento del sistema telematico di trasmissione o da eventi al di fuori del suo controllo diretto.

E' esclusa la responsabilità della Banca per eventuali ritardi e/o inadempimenti totali o parziali e/o disservizi e/o danni che derivassero al Cliente per cause di caso fortuito o forza maggiore, fra le quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano gli atti dell'autorità, gli interventi governativi, le limitazioni legali, gli incendi, gli scioperi, ovunque verificatisi, del proprio personale o del personale dei terzi, la sospensione o l'interruzione del servizio telefonico, del servizio postale ed elettrico, il blocco del sistema informatico, le azioni di hackers, ecc..

E' altresì esclusa la responsabilità della Banca per il mancato, inesatto o tardivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, salvi i casi in cui tali inadempimenti o ritardi dipendano da dolo o colpa grave della Banca medesima.

La Banca non risponde del malfunzionamento del Servizio e/o dei pregiudizi che dovessero derivare al Cliente per fatti imputabili all'ISP (Internet Service Provider) o comunque collegabili alla fornitura del servizio di accesso alla rete Internet.

Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati non saranno opponibili alla Banca, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comunque non prima del giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Art. 8 - Blocco e disattivazione del Servizio

La Banca ha la facoltà di bloccare l'operatività del Servizio in qualunque momento e senza preavviso nel caso di mancata osservanza delle Norme o per utilizzo improprio del Servizio da parte del Cliente.

Il Cliente, fuori dai casi previsti dal successivo art.10, ha la facoltà di chiedere la disattivazione del Servizio mediante comunicazione scritta. La Banca provvederà a disattivare il Servizio entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della sopracitata comunicazione.

Art. 9 - Obblighi e responsabilità del Cliente

Il Cliente è responsabile della custodia e dell'utilizzo corretto dei Codici, della Password Dispositiva (ove attivata in forza di quanto previsto al precedente art. 3) e degli strumenti di funzionamento del proprio Sistema di Autenticazione Forte abilitato. Nel caso di smarrimento, di furto o di indesiderata presa di conoscenza degli elementi descritti al comma precedente da parte di terzi, fatto salvo quanto previsto in materia di servizi di pagamento dal successivo Documento N, il Cliente è tenuto ad avvisare immediatamente la Banca al Numero Verde 800155155, operativo dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 14, facendo seguire, entro il giorno lavorativo successivo, conferma a mezzo fax.

In tali casi la Banca provvederà senza ritardo - e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'avviso - ad eseguire il blocco del Servizio.

Fatto salvo quanto previsto in materia di servizi di pagamento dal successivo Documento N, fino al momento del blocco il Cliente risponde per tutte le operazioni eseguite a mezzo del Servizio, anche se effettuate mediante indebito o illecito uso dei Codici, della Password Dispositiva (ove attivata) e del Sistema di Autenticazione Forte.

Le spese sostenute dalla Banca per il blocco e la fornitura di nuovi Codici rimangono a carico del Cliente.

Art. 10 - Pagamento del Servizio

Il Cliente autorizza fin d'ora la Banca ad addebitargli i corrispettivi, le commissioni, le spese e gli oneri eventualmente previsti, nella misura e con la periodicità indicate, sul conto corrente di cui alla Richiesta di Servizi bancari e di Investimento, di cui la presente normativa fa parte; fermo restando che le commissioni e gli altri oneri relativi agli altri rapporti in essere eventualmente abilitati al Servizio di Internet Banking saranno addebitati sui conti correnti collegati ai rapporti di depositi di strumenti finanziari di riferimento.

Art. 11 - Comunicazioni

Fatto salvo quanto previsto in materia di servizi di pagamento dal successivo Documento N, tutte le comunicazioni inerenti il Servizio, comprese le note informative di cui all'art. 7 del precedente Documento I, saranno inoltrate, anche a mezzo e-mail, dalla Banca al Cliente all'indirizzo fisico e/o di posta elettronica indicato in sede di attivazione del Servizio, oppure fatto conoscere successivamente in conformità a quanto previsto dall'art.4 della Seconda Sezione - Documento A (Norme Generali) ovvero messe a disposizione dello stesso attraverso la funzionalità "doc@nline" qualora attivata.

Art. 12 - Modifiche delle condizioni tecniche

Al fine di migliorare la qualità e la sicurezza del Servizio, mantenendone, per quanto possibile, la continuità, la Banca potrà apportare in qualsiasi momento variazioni alla tipologia dei dati, alle modalità operative e alle specifiche tecniche, nonché richiedere modifiche alle apparecchiature tecniche del Cliente. Le relative comunicazioni saranno effettuate dalla Banca a mezzo di lettera o e-mail all'ultimo indirizzo (anche di posta elettronica) indicato dal Cliente ovvero attraverso la funzionalità "doc@nline" qualora attivata, con indicazione anche della data di decorrenza delle variazioni.

Eventuali variazioni o modifiche dovute a motivi di sicurezza e/o all'entrata in vigore di nuove normative potranno essere adottate dalla Banca anche senza preavviso.

Art. 13 - Registrazione dei dati ed efficacia probatoria delle registrazioni

La Banca è tenuta a conservare la registrazione di tutti i dati ricevuti mediante il Servizio senza apportarvi alcuna modifica. La registrazione delle operazioni dispositive, che avviene in forma automatica su impulso del Cliente, viene effettuata su supporti elettronici od ottici e, in tal caso, i dati in essa contenuti possono essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti.

Il Cliente ha la facoltà di conservare, su supporto cartaceo ed elettronico, senza apportarvi modifica alcuna, copia di tutti i dati relativi alle disposizioni trasmesse.

Qualora il Cliente non si avvallesse della predetta facoltà, riconosce fin d'ora l'efficacia probatoria delle registrazioni effettuate dalla Banca ai sensi del comma precedente.

In caso di controversia, la registrazione dei messaggi conservati dalla Banca, in conformità a quanto sopra detto, farà piena prova.

Art. 14 - Recesso

Costituisce giustificato motivi di recesso, ai sensi dell' art. 1 delle "Norme Generali" Documento A, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- la causa di forza maggiore od i motivi derivanti da iniziative o da eventi, riferibili alla gestione della rete di trasmissione utilizzata, qualora l'erogazione dei servizi si rendesse impossibile od ottenibile a condizioni sostanzialmente difformi da quelle preesistenti;
 - il caso in cui il Cliente usi o abbia usato il servizio in violazione di quanto previsto dal contratto o di una qualsiasi norma di legge o regolamento in materia;
 - il caso in cui il Cliente risulti inadempiente ad una delle obbligazioni previste dal presente contratto;
 - il caso in cui venissero risolti, per qualsiasi motivo, i contratti bancari correlati al presente contratto.
- In tal caso, la Banca darà esecuzione agli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso.

La Banca ha il diritto di recuperare gli importi ancora dovuti, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni da essa subiti a causa di fatti imputabili al Cliente.

Norme che regolano il servizio SMS (documento M)

Ferma restando l'applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle "Norme Generali" previste nella Seconda Sezione - Documento A, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 - Oggetto

Il Servizio SMS (Short Message Service), di seguito denominato Servizio, consente al Cliente di richiedere a Banca Generali SpA (di seguito denominata Banca) o di ricevere direttamente dalla Banca stessa, nei termini e alle condizioni di cui al presente accordo, sul proprio telefono cellulare GSM con funzione SMS comunicazione di dati relativi ai rapporti di conto corrente e agli altri servizi a lui intestati e/o cointestati, ad oggi disponibili, o che venissero in seguito resi disponibili.

A tal fine ad ogni rapporto a lui intestato e/o cointestato al momento dell'apertura è assegnato un numero progressivo; tale numero identificativo sarà utilizzato per il servizio in oggetto, allo scopo di facilitare la scrittura e la lettura dei messaggi inviati tramite telefono cellulare.

Art. 2 - Modalità di prestazione del Servizio

Il Cliente dichiara di aver preso attenta ed integrale cognizione delle istruzioni operative per l'utilizzo del Servizio, disponibili sul sito Internet www.bancagenerali.it e in ogni succursale della banca.

Per accedere al Servizio il Cliente dovrà inviare un breve messaggio SMS alla Banca al numero +393399941167 (ovvero al diverso numero che sarà tempo per tempo dalla stessa comunicato, anche mediante pubblicazione sul sito Internet di cui sopra), utilizzando un apparecchio telefonico cellulare GSM con funzione SMS, di sua proprietà, il cui numero di utenza dovrà essere depositato presso la Banca.

Inoltre il Cliente, qualora il Servizio sia disponibile, sullo stesso apparecchio telefonico cellulare GSM con funzione SMS potrà ricevere direttamente dalla Banca informazioni relative ai rapporti in essere od altre notizie utili al miglior svolgimento degli stessi.

Le funzioni tempo per tempo disponibili utilizzando un telefono cellulare GSM verranno comunicate dalla Banca in apposita pagina web del sito (www.bancagenerali.it).

L'identificazione del Cliente avverrà tramite riscontro del numero di utenza depositato con quello dell'apparecchio telefonico chiamante.

I dati verranno messi a disposizione del Cliente dalla Banca senza alcuna indicazione relativa alle generalità anagrafiche dello stesso e con la sola indicazione del numero progressivo del rapporto in caso di più rapporti.

Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio telefonino cellulare, della relativa SIM Card e del numero di utenza telefonica depositato, che costituiscono le modalità di collegamento con la Banca e risponde del loro eventuale uso indebito, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o di furto.

I dati verranno trasmessi utilizzando il protocollo di sicurezza insito nella tecnologia GSM; il Cliente dichiara quindi di essere a conoscenza dei rischi insiti in detta modalità di trasmissione e ne accetta tutte le eventuali conseguenze, sollevando espressamente la Banca da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 3 - Periodo di utilizzo

L'utilizzo del Servizio è consentito dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno. Il Servizio potrà essere sospeso o interrotto per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze.

Art. 4 - Responsabilità della Banca

Poiché la Banca ha reso edotto il Cliente che le eventuali informazioni economico-finanziarie sono comunicate a mezzo del Servizio tramite un sistema sviluppato da terzi e che non è escluso si possano verificare errori nella loro acquisizione, elaborazione e/o trasmissione e/o visualizzazione, nonché sospensioni nell'erogazione del Servizio, in nessun caso la Banca e i terzi potranno essere ritenuti responsabili per danni o perdite di qualsiasi natura che il Cliente dichiara di aver subito per effetto della mancata ricezione delle suddette informazioni economico-finanziarie e/o per la loro inesattezza e/o incompletezza, salvi i casi di dolo o colpa grave.

La Banca non sarà responsabile per la perdita, l'alterazione o la diffusione non intenzionale di dati e/o informazioni economico-finanziarie dipendenti dal cattivo funzionamento del sistema di trasmissione o da eventi al di fuori del suo controllo diretto, né per l'utilizzo improprio dei dati del Cliente eventualmente intercettati da terzi. La Banca non sarà altresì responsabile per l'eventuale raccolta /conservazione dei messaggi SMS effettuato da terzi contro la volontà del Cliente o comunque a sua insaputa.

La Banca non sarà responsabile della mancata fornitura del Servizio in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, ad interruzioni nell'erogazione di energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere ad ogni impedimento o ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.

La Banca in particolare non risponde del malfunzionamento del Servizio e/o dei pregiudizi che dovesse derivare al Cliente per fatti imputabili alla rete GSM o comunque collegabili alla fornitura del servizio di accesso alla rete stessa.

Art. 5 - Informazioni

Le informazioni acquisibili con l'utilizzo del Servizio relative a saldi, movimenti e conferma di operazioni vengono fornite per ottimizzare, con reciproco vantaggio, il rapporto di Clientela, ma resta inteso che le stesse trovano unica e probante conferma nell'estratto conto che, nei tempi e nei modi concordati, viene periodicamente inviato dalla Banca.

Le informazioni rese nei giorni e nelle ore di chiusura della Banca sono quelle disponibili al momento della chiusura stessa.

Art. 6 - Spese e Costi

Il Cliente prende atto che sono interamente a suo carico le spese telefoniche, i costi delle attrezzature per l'utilizzo del servizio e gli importi dei canoni periodici volta per volta stabiliti dalla Banca per la prestazione del Servizio. A tal proposito autorizza la Banca ad addebitare i suddetti importi sul conto corrente di cui alla Richiesta di Servizi bancari e di Investimento, a cui la presente normativa è allegata.

Art. 7 - Modifiche delle condizioni tecniche

In caso di nuove disposizioni normative o regolamentari la Banca potrà variare l'operatività e la tipologia delle funzioni del Servizio.

Il Cliente riconosce alla Banca la predetta possibilità anche in conseguenza di cambiamenti nell'operatività della rete telefonica o, comunque, al fine di consentire un miglioramento delle funzioni offerte con il servizio medesimo.

Le comunicazioni relative saranno validamente eseguite dalla Banca mediante lettera o e-mail all'ultimo indirizzo (anche di posta elettronica) indicato dal Cliente, con preavviso di giorni 15 rispetto alla data di decorrenza, ferma la facoltà del Cliente di recedere entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Eventuali variazioni o modifiche dovute a motivi di sicurezza e/o all'entrata in vigore di nuove normative, potranno essere adottate dalla Banca anche senza preavviso.

Norme comuni ai Servizi di Pagamento (documento N)

Ferma restando l'applicazione delle "Norme Generali" previste nella Seconda Sezione - Documento A, i Servizi di Pagamento sono regolati dalle seguenti ulteriori norme.

SOTTOSEZIONE I - NORME GENERALI

Art. 1. - Definizioni ed Informazioni generali

1.1 Nel presente Documento dedicato ai Servizi di Pagamento si intende per:

Addebito diretto: Pagamento a debito del Conto eseguito dalla Banca sulla base di un ordine del Beneficiario preventivamente autorizzato dal Cliente;

Area unica dei pagamenti in euro (c.d. Sepa): l'insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi documenti. L'elenco aggiornato dei paesi facenti parte dell'Area unica è riportato nel Foglio Informativo;

Beneficiario: soggetto destinatario dei fondi oggetto del Pagamento;

Cliente: il Cliente della Banca utilizzatore di servizi di pagamento;

Consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), e successive modificazioni;

Conto di pagamento o semplicemente Conto: il rapporto di conto corrente utilizzato per l'effettuazione e la ricezione di Pagamenti; i dati identificativi del Conto sono indicati nell'apposita comunicazione di accettazione della proposta contrattuale inviata al Cliente e sono riportati nell'estratto conto;

Data valuta: la data di riferimento usata dalla Banca per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;

D.Lgs. di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 ("PSD2 - Payment Services Directive"): D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno come modificato dal Decreto di attuazione della summenzionata Direttiva;

Fond: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Giorno Lavorativo: il giorno in cui la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di pagamento; l'elenco dei Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali e sul sito internet;

Identificativo unico: la combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un conto di pagamento interessato dall'operazione di pagamento o il Beneficiario (ad es. il codice IBAN); ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utente del servizio di pagamento.

Per dare disposizioni di pagamento tramite bonifici, l'ordine di pagamento deve, pertanto, contenere obbligatoriamente, quale identificativo unico del Beneficiario, il codice IBAN o altro identificativo unico nel caso in cui il Paese del Beneficiario non abbia adottato l'IBAN, oppure altro riferimento richiesto dal Paese del Beneficiario;

Micro-impresa: l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, possiede i requisiti tempo per tempo individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 104, lettera a), della Direttiva (UE) 2015/2366 sopra richiamata; attualmente un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro;

Norme comuni ai Servizi di Pagamento o anche Documento N: il presente documento che disciplina l'esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti;

Operazione di pagamento o semplicemente Pagamento: operazione, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, comportante il trasferimento, il versamento o il prelevamento di fondi; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all'art. 2, comma 2 del D.Lgs. di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 di seguito specificato, fra cui i pagamenti mediante assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari;

Operazione di pagamento a distanza: un'operazione di pagamento iniziata tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza;

Ordine di pagamento: qualsiasi istruzione, data dal Cliente alla Banca, con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento;

Pagatore: il soggetto titolare del Conto di pagamento a valere del quale viene impartito un Ordine di pagamento ovvero, in assenza del Conto, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento;

Prestatore di servizi di pagamento ("PSP") del Beneficiario / del Pagatore: il prestatore dei servizi di pagamento scelto dal Beneficiario/Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;

Sepa Credit Transfer: la Banca, aderendo al *Sepa Credit Transfer* (SCT), si avvale anche del canale Sepa per la trasmissione e la ricezione dei Bonifici (c.d. **Bonifico Sepa**).

Sepa Direct Debit: è un servizio di addebito diretto preautorizzato per disporre incassi all'interno dei Paesi dell'Area Sepa, che consente di addebitare in automatico il Conto del debitore, dietro mandato di pagamento concordato direttamente tra creditore e debitore (c.d. **Mandato**).

Il servizio *Sepa Direct Debit* ("SDD") viene prestato dalla Banca conformemente alle norme ed alle procedure tempo per tempo stabilite dall'EPC - *European Payments Council* con apposito *Rulebook*.

Sono previste due tipologie di servizio:

- *Sepa Direct Debit Core* ("SDD Core"), servizio standard di addebito in conto corrente utilizzabile dal creditore nei confronti di qualsiasi debitore;
- *Sepa Direct Debit Business-to-Business* ("SDD B2B"), riservato esclusivamente a creditori e debitori che non rivestono la qualifica di "consumatori".

Servizi di pagamento: i servizi indicati dall'art. 1, comma 2, lettera h-septies del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia - T.U.B.);

Strumento di pagamento: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra la Banca ed il Cliente e di cui il Cliente e, nella misura del caso, i beneficiari si avvalgono per impartire un ordine di pagamento;

Strumento di pagamento di basso valore: rientrano in tale categoria gli strumenti di pagamento previsti all'art. 4 del D.Lgs. di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366;

Tasso di cambio di riferimento: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;

Utente di servizi di pagamento o semplicemente Utente: il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi.

1.2 La lingua corrente degli accordi contrattuali e delle comunicazioni intercorrenti tra la Banca ed il Cliente è l'italiano. Con riguardo alle suddette comunicazioni si rinvia, per maggiori dettagli, all'art. 4 del precedente Documento A.

1.3 Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, tramite lettera raccomandata A/R o per via telematica o fax all'indirizzo indicato nella Carta della Relazione con il Cliente. La Banca darà riscontro entro 30 giorni indicando in caso di accoglimento i tempi previsti per l'adempimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può - come riportato nella Carta della Relazione con il Cliente a cui si rinvia - rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, attivare procedure di arbitrato e conciliazione che il Cliente stesso può proporre per il tramite di specifici organismi riconosciuti dalla legge, nonché presentare esposto a Banca d'Italia. In caso di eventuali violazioni si applicano alla Banca le sanzioni amministrative di cui al Titolo IX del T.U. Bancario ed al Titolo II del D. Lgs. di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366.

1.4 Il Cliente ha diritto di richiedere in qualsiasi momento alla Banca la copia del presente Contratto e del relativo Documento di Sintesi aggiornato, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato tra le parti.

Art. 2 - Ambito di applicazione e rinvio

2.1 Le norme del presente Documento N si applicano ai seguenti servizi di pagamento relativi al Conto:

- a) **Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto;**
- b) **Addebiti Diretti;**
- c) **Pagamenti a credito del Conto,** incluso il versamento di contante;
- d) **nonché a tutti gli ulteriori servizi di pagamento tempo per tempo prestati dalla Banca e rientranti nella definizione di "Servizi di pagamento" di cui al precedente art. 1.**

2.2 Le norme contenute nella presente Sottosezione nonché nelle Sottosezioni II III e IV si applicano ai Pagamenti prestati in qualsiasi valuta quando il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario e quello del Pagatore sono insediati nell'Unione Europea, ovvero l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto è insediato nell'Unione Europea.

2.3 Qualora i Pagamenti di cui al precedente comma 2 siano effettuati in una valuta di un paese appartenente all'Unione Europea diversa dall'euro o in una valuta di un paese non appartenente all'Unione Europea, ai suddetti Pagamenti non si applica l'articolo 17, mentre la Sottosezione III si applica nel rispetto delle previsioni di dettaglio contenute nei Fogli Informativi che devono ritenersi prevalenti. I tempi di esecuzione di tali Pagamenti sono indicati nel Foglio Informativo. 2.4 Le norme contenute nella presente Sottosezione, salvo l'articolo 8, commi 1 e 2, nonché nelle Sottosezioni II, salvo l'articolo 17, e IV, si applicano ai Pagamenti prestati in qualsiasi valuta quando solamente uno dei Prestatori di servizi di pagamento è insediato nell'Unione Europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate. I tempi di esecuzione di tali Pagamenti sono indicati nel Foglio Informativo.

2.5 Per i Pagamenti di cui ai commi precedenti, i soggetti rientranti nella categoria delle "microimprese", di cui al D.Lgs. di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366, sono equiparati ai consumatori, con l'eccezione dei seguenti articoli 22, comma 1, e 26 ai cui fini tali soggetti sono considerati non consumatori.

2.6 Con riguardo agli strumenti di pagamento di basso valore ed alla moneta elettronica, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. di recepimento sopra richiamato, la Banca potrà concordare con il Cliente deroghe a singole norme delle Sottosezioni sopra indicate.

Art. 3 – Esecuzione dei Pagamenti e Misure di sicurezza e di tutela

3.1 Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:

- nell'ordine di Pagamento il Conto sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per la specifica tipologia di Pagamento;
- gli altri dati necessari per l'esecuzione del Pagamento - secondo quanto indicato nel Foglio Informativo e nei precedenti Documenti della Seconda Sezione - siano esatti, completi e non contraddittori.

3.2 Per i Pagamenti a debito del Conto occorre che sul medesimo vi siano disponibilità sufficienti per l'esecuzione integrale dell'operazione e non vi siano ragioni che impediscano il loro utilizzo. Non sarà effettuata un'esecuzione parziale del Pagamento.

3.3 Se nell'ordine è stato indicato l'Identificativo Unico, l'esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti.

3.4 Il Cliente è tenuto, immediatamente dopo la relativa ricezione, a verificare la correttezza di tutte le dichiarazioni e le altre informazioni (ad esempio rispetto al singolo pagamento eseguito) fornitegli dalla Banca o, per conto di quest'ultima, da soggetti terzi. Il Cliente pertanto, qualora riscontri errori o incompletezze, è tenuto ad informare senza indugio la Banca.

3.5 Con specifico riguardo ad ogni singolo servizio sopra richiamato, ai fini dell'esecuzione del Pagamento il Cliente è tenuto ad attenersi alle istruzioni operative per l'utilizzo del servizio contenute nei precedenti Documenti della Seconda Sezione a cui si rinvia, adottando le prescritte misure di sicurezza fin dal momento della sua attivazione. Altresi, al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento, la Banca può assegnargli un limite di utilizzo, il cui ammontare verrà stabilito dalla Banca stessa in base a proprie autonome valutazioni e quindi preventivamente concordato con il Cliente. La Banca ha comunque la facoltà di ridurre tale limite, dandone comunicazione al Cliente, in conformità a quanto tempo per tempo previsto dalla vigente normativa, ove dalla stessa previsto, per iscritto (anche tramite l'estratto conto) o mediante altro supporto durevole.

3.6 La Banca può bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento per giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi, secondo le modalità previste nell'ambito del servizio utilizzato per impartire l'ordine:

- i. la sicurezza dello strumento di pagamento;
- ii. il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
- iii. nel caso in cui lo strumento di pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il Cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento; e/o
- iv. in ogni altro caso espressamente previsto nei precedenti Documenti della Seconda Sezione.

3.7 In caso di smarrimento, di sottrazione o di utilizzo indebito o non autorizzato dello strumento di pagamento, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Banca e, qualora richiesto, anche alla società emittente, nei tempi e modi previsti dai precedenti Documenti C, D, E e L, a cui si rinvia.

Art. 4 – Sospensione e rifiuto di operazioni di Pagamento da parte della Banca

4.1 La Banca può sospendere o rifiutare l'esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.

4.2 In caso di sospensione o di rifiuto la Banca comunica telefonicamente, mediante posta elettronica o per iscritto (secondo le modalità previste dall'art. 4 del precedente Documento A) le informazioni sulla mancata esecuzione e le relative motivazioni. Le spese della comunicazione effettuata ai sensi del presente comma sono addebitate dalla Banca sul Conto del Cliente, a fronte di rifiuto obiettivamente giustificato.

4.3 In caso di sospensione, ai fini dell'esecuzione, l'ordine si intende ricevuto dalla Banca nel momento in cui vengono meno le ragioni della sospensione stessa.

Art. 5 – Richiesta di rettifica di un Pagamento

5.1 Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo non corretto, il Cliente può richiederne la rettifica.

5.2 Se il Cliente è consumatore, la richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca per iscritto, senza indugio non appena il Cliente è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo non corretto. In ogni caso, la richiesta di rettifica deve essere effettuata dal Cliente, entro e non oltre 13 mesi dalla data di addebito o di accredito.

5.3 Se il Cliente è non consumatore, il suddetto termine è di 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto ai sensi dell'art. 4 del precedente Documento A, salvo che per determinate tipologie di Addebiti Diretti sia previsto un termine maggiore specificato nel Foglio Informativo (ad esempio per il servizio *Sepa Direct Debit*) il termine per la richiesta di rettifica di un pagamento non autorizzato è di 13 mesi dalla data di addebito).

Art. 6 – Esecuzione di Pagamenti non autorizzati

6.1 La Banca esamina la richiesta di rettifica ricevuta ai sensi del precedente art. 5. Nel caso in cui il Pagamento risulti non autorizzato, la Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo. Resta in ogni caso salvo il diritto della Banca di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato solo in un momento successivo al rimborso effettuato a beneficio dell'utente. Qualora invece, all'esito dell'esame della summenzionata richiesta da parte della Banca, il Pagamento risulti autorizzato ma l'Utente desconosca tale autorizzazione, la Banca sospende il rimborso per motivato sospetto di frode dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

Art. 7 – Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti

7.1 In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta esecuzione del relativo ordine a meno che sia in grado di provare:

- che la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente;
- oppure che il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario ha ricevuto l'importo del Pagamento nel rispetto del termine, a seconda del caso, indicato dall'art. 17 o dal successivo art. 24;
- oppure che ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7.2 Nel caso di inesatta esecuzione di un Pagamento imputabile al Cliente, su richiesta di quest'ultimo la Banca si attiva per rintracciare il Pagamento, senza garantire l'effettiva restituzione del relativo importo. Le spese sostenute per il recupero dei fondi sono addebitate dalla Banca sul Conto del Cliente.

7.3 Qualora la Banca sia responsabile ai sensi del comma 1 dell'inesatta esecuzione del Pagamento, se l'importo del Pagamento stesso è stato già addebitato sul Conto, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell'art. 5, la Banca ripristina la situazione del Conto come se l'addebito non avesse avuto luogo; in caso di esecuzione inesatta, il Cliente, in alternativa al ripristino del Conto, può richiedere di mantenere l'esecuzione e ottenere l'eventuale rettifica.

7.4 In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l'importo del Pagamento dal Pre-

statore di servizi di pagamento del Pagatore; tale responsabilità inizia a decorrere dal momento in cui la Banca ha ricevuto l'importo del Pagamento.

7.5 Qualora la Banca sia responsabile ai sensi del precedente comma 4, provvede ad accreditare immediatamente l'importo del Pagamento sul Conto del Cliente.

7.6 La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente di eventuali spese e interessi imputati per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.

7.7 Le responsabilità di cui ai precedenti commi non si applicano in caso di caso fortuito o forza maggiore e nei casi i cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da obblighi contrattuali o di legge.

7.8 Il presente articolo non si applica ai clienti non consumatori.

Art. 8 – Imputazione delle spese del Pagamento

8.1 Il Cliente, pagatore, non può disporre:
 - l'addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca
 - né l'addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario.

8.2 Se il Cliente dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.

8.3 Con riguardo ai Pagamenti a credito del Conto, la Banca può trattenere le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo sul Conto stesso. In tale caso, nelle informazioni rese al Cliente la totalità dell'importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.

Art. 9 – Comunicazione della avvenuta esecuzione

9.1 All'inizio di ciascun mese solare la Banca mette a disposizione del Cliente una lista movimenti delle operazioni eseguite nel mese solare precedente, attraverso il servizio di Internet Banking, qualora il Cliente sia abilitato al suddetto servizio, ovvero presso la filiale o la sede della Banca ove è intrattenuto il Conto. In tale caso il Cliente può richiedere l'invio di detto documento anche per iscritto, tramite il servizio di Pronto Banca Generali ovvero chiamando il numero verde indicato nella Carta delle Relazioni con il Cliente. La lista movimenti è disponibile per il mese solare successivo a quello a cui si riferisce.

Art. 10 – Recesso dai Servizi di Pagamento

10.1 Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento da ciascuno dei Servizi di Pagamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del precedente Documento A.

10.2 Lo scioglimento per qualsiasi motivo del contratto relativo al Conto determina l'automatico venir meno della possibilità di utilizzare i Servizi di Pagamento sopramenzionati.

Art. 11 – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

11.1 La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme del presente Documento N e le condizioni economiche dei servizi di pagamento disciplinati nel suddetto contratto.

11.2 La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario). La modifica proposta dalla Banca, e comunicata al Cliente nel rispetto del preavviso minimo di due mesi, si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere dal Servizio di Pagamento cui la modifica si riferisce.

11.3 Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole al Cliente e riguarda i tassi di interesse, il Cliente ne è informato nell'ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.

- 11.4 Se il Cliente è non consumatore:
- la modifica non deve necessariamente essere sorretta da un giustificato motivo per essere considerata efficace;
 - la modifica può essere comunicata dalla Banca con un preavviso minimo di 10 giorni; la stessa si ritiene accettata dal Cliente salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente stesso comunichi alla Banca la volontà di recedere dal Servizio di Pagamento cui la modifica si riferisce.

SOTTOSEZIONE II – PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO

Art. 12 – Caratteristiche

- 12.1 La presente Sottosezione si applica:
- ai seguenti tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine alla Banca: bonifici (transfrontalieri, Sepa Credit Transfer, esteri), MAV, RAV, bollettino bancario Freccia, bollettino postale, pagamento utenze domestiche, pagamento di imposte; pagamenti di effetti cartacei in genere come indicati nel Foglio informativo;
 - ad altri tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine di cui la Banca consenta l'effettuazione.
- 12.2 Le caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.

Art. 13 – Ordine di pagamento

13.1 L'ordine di pagamento è impartito alla Banca mediante presentazione – a seconda del tipo di Pagamento richiesto – di un modulo predisposto dalla Banca stessa o dal Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto; l'ordine deve essere firmato dal Cliente e, se previsto, compilato a cura dello stesso.

13.2 Per alcuni Pagamenti è possibile disporre l'esecuzione in via permanente, vale a dire l'effettuazione in via continuativa a date prestabilite (ordine permanente).

Art. 14 – Dati necessari per l'esecuzione del Pagamento

- 14.1 A seconda del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l'indicazione sull'ordine da parte del Cliente:
- dell'Identificativo Unico e/o
 - di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l'ordine di Pagamento o nell'ambito del servizio utilizzato per impartire l'ordine.

Art. 15 – Ricezione dell'ordine di Pagamento

15.1 L'ordine di Pagamento, presentato su supporto cartaceo o tramite altra modalità concordata (ad esempio attraverso il servizio Pronto Banca Generali o il servizio Internet Banking, qualora consentito dalla relativa funzionalità), si considera ricevuto dalla Banca:

- nella stessa data della sua presentazione, sempreché entro la stessa data vengano validamente fornite dal Cliente tutti i dati necessari all'esecuzione,
- o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo successivo.

15.2 Tuttavia se l'ordine è presentato oltre i limiti orari (c.d. *cut-off* giornata operativa) di seguito specificati per ogni tipologia di pagamento, l'ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo:

Tipologia Bonifico	Orario limite di ricezione ordini (cut-off giornata operativa)
Bonifici in euro Italia/Paesi Area Sepa	16:00
Bonifici in euro Altri Paesi Bonifici in divisa diversa da EURO	14:30

15.3 Nei casi di cui al precedente comma 2, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Giorno Lavorativo di presentazione.

15.4 Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che l'esecuzione dello stesso sia avviata in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l'ordine si considera ricevuto alla data indicata dal Cliente, oppure, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo;

15.5 Dalla data di ricezione dell'ordine, come definita nei precedenti commi, la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.

15.6 Per le operazioni di Pagamento di seguito indicate la Banca può, dal momento della presentazione dell'ordine con data futura, rendere indisponibile l'importo necessario all'esecuzione del Pagamento: bonifici, Mav, Rav, Riba, bollettini postali, bollettini Ici, altra operazione prevista nei Fogli Informativi.

15.7 Qualora vengano impartiti attraverso i Consulenti Finanziari, gli ordini di pagamento, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, s'intendono ricevuti dalla Banca:

- il secondo giorno successivo alla consegna al Consulente Finanziario, qualora tale consegna avvenga entro le ore 14:00;

- il terzo giorno successivo alla consegna allo stesso Consulente Finanziario, qualora tale consegna avvenga successivamente alle ore 14:00.

15.8 Gli ordini per l'esecuzione dei quali è richiesta la trasmissione di documenti e/o l'assolvimento di particolari condizioni (ad esempio per i bonifici documentati e/o condizionati) si considerano ricevuti, in conformità a quanto previsto dal presente articolo, quando sono pervenuti alla Banca i relativi documenti o è stata assolta la relativa condizione.

Art. 16 – Revoca dell'ordine di Pagamento

16.1 L'ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un ordine con data futura (inclusi gli ordini permanenti) oppure che la Banca vi consenta.

16.2 L'ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro e non oltre il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita dal precedente art. 15, comma 4.

16.3 La revoca deve essere richiesta alla Banca per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa.

16.4 Nel caso di ordine permanente, la revoca fa cessare l'esecuzione di tutti i Pagamenti da eseguire successivamente alla revoca stessa, salvo che il Cliente disponga diversamente in modo espresso.

Art. 17 – Tempi di esecuzione dell'ordine di Pagamento

17.1 L'ordine di Pagamento, impartito su supporto cartaceo o tramite altra modalità concordata con la Banca (ad esempio il servizio Pronto Banca Generali ed il servizio Internet Banking, qualora consentito dalla relativa funzionalità), è eseguito mediante accredito del relativo importo al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi del precedente art. 15.

17.2 In deroga a quanto stabilito al comma precedente, per i Pagamenti che necessitano di conversione valutaria in sede di addebito l'importo è accreditato al Prestatore di servizi di Pagamento del Beneficiario entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi del precedente art. 15.

SOTTOSEZIONE III – ADEBITI DIRETTI DEL CONTO DISPOSTI DAL BENEFICIARIO

Art. 18 – Caratteristiche

18.1 La presente Sottosezione si applica:

- al servizio *Sepa Direct Debit*: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dall'omonima procedura interbancaria europea *Sepa Direct Debit* a cui deve avere aderito anche il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario facente parte dell'Area unica dei pagamenti in euro;
- ad altri tipi di Addebito Diretto di cui la Banca consenta l'effettuazione.

18.2 Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Addebito Diretto sono descritte nel relativo Foglio Informativo.

Art. 19 – Abilitazione del Conto

19.1 Il Conto del Cliente, in veste di Pagatore, è automaticamente abilitato ad alcuni tipi di Addebiti Diretti (ad esempio, il servizio *Sepa Direct Debit*), previsti dal precedente Documento F e dal Foglio Informativo.

19.2 Per fruire, in veste di Beneficiario, di alcuni tipi di Addebiti Diretti (ad esempio, il servizio *Sepa Direct Debit*) occorre invece che il Cliente preventivamente richieda l'abilitazione del Conto. Se il Conto non è abilitato ad un tipo di Addebiti Diretti, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti di questo tipo che le pervengano, anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione prevista all'art. 21.

19.3 Il Cliente può limitare l'abilitazione esercitando le scelte previste dalla Banca, nonché modificare le scelte effettuate.

19.4 Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono essere comunicati per iscritto alla Banca oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Art. 20 – Disabilitazione del Conto

20.1 Per alcuni tipi di Addebiti Diretti (ad esempio, il servizio *Sepa Direct Debit*) il Cliente può disabilitare il Conto.

20.2 La richiesta di disabilitazione deve essere comunicata per iscritto alla Banca oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione. La disabilitazione del Conto a un tipo di Addebiti Diretti comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti Diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilitazione stessa.

20.3 Per fruire nuovamente di un tipo di Addebiti Diretti per il quale Conto è stato disabilitato il Cliente deve presentare alla Banca una richiesta per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Art. 21 – Autorizzazione del Cliente all'esecuzione degli Addebiti Diretti

21.1 Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Addebiti Diretti disposti da un Beneficiario, deve rilasciare un'apposita autorizzazione a favore del Beneficiario stesso. L'autorizzazione è relativa

all'esecuzione di Addebiti Diretti in via continuativa; per alcuni tipi di Addebiti Diretti (ad esempio, il servizio *Sepa Direct Debit*) l'autorizzazione può riguardare un singolo Addebito Diretto.

21.2 Nell'autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi del Beneficiario. Al fine di assicurare continuità all'esecuzione di Addebiti Diretti, il Beneficiario può comunicare direttamente alla Banca il cambiamento dei dati necessari per l'esecuzione in conseguenza di proprie esigenze tecniche o organizzative.

21.3 L'autorizzazione può essere rilasciata dal Cliente alla Banca oppure, per i tipi di servizio per i quali è prevista al Beneficiario.

21.4 L'autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma dell'apposito modulo cartaceo o attraverso altra modalità concordata con la Banca (ad esempio il servizio Pronto Banca Generali ed il servizio Internet Banking, qualora consentito dalla relativa funzionalità).

21.5 L'autorizzazione rilasciata al Beneficiario è data con le modalità concordate fra questi e il Cliente.

21.6 Per taluni tipi di Addebiti Diretti il Cliente può fissare dei limiti all'autorizzazione; se tali limiti sono comunicati al Beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile dal Beneficiario medesimo.

21.7 L'esecuzione di Addebiti Diretti richiede inoltre adempimenti da parte del Beneficiario e del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario; la Banca è estranea a tali adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento.

21.8 La Banca può rifiutare l'incarico risultante da una specifica autorizzazione rilasciata dal Cliente.

Art. 22 – Modifica e revoca dell'autorizzazione

22.1 Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione nonché modificarne eventuali limiti. Tuttavia il Cliente, se è un soggetto non consumatore, può esercitare tali facoltà se previste nel relativo Foglio Informativo e nei termini ivi indicati.

22.2 La comunicazione di revoca o di modifica deve essere effettuata con le modalità previste all'art. 21 per il rilascio; essa è efficace dal Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca. Se il Cliente presenta la comunicazione di revoca o di modifica al Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del Beneficiario alla Banca stessa.

Art. 23 – Rapporti tra Cliente e Beneficiario

23.1 La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il Beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti Diretti.

23.2 Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai Beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione degli Addebiti Diretti. In particolare, fatto salvo quanto previsto negli articoli 20 e 25 del presente Documento N, nell'ambito del servizio *Sepa Direct Debit* la modifica e/o la revoca del Mandato devono essere indirizzate dal Cliente direttamente ed esclusivamente al Beneficiario.

Art. 24 – Ricezione ed esecuzione degli Addebiti Diretti

24.1 L'ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del Pagamento indicata nell'ordine stesso dal Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.

24.2 L'importo del Pagamento è accreditato dalla Banca al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione o, nel caso di Pagamenti che necessitano di conversione valutaria in sede di addebito, entro il secondo Giorno Lavorativo dalla data di ricezione.

Art. 25 – Richiesta del Cliente di non eseguire singoli Addebiti Diretti

25.1 Il Cliente può impedire l'esecuzione di un singolo Addebito Diretto mediante richiesta alla Banca per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 24. E' facoltà della Banca accogliere richieste pervenute in un momento successivo.

Art. 26 – Richieste di rimborso

26.1 Entro il termine di 8 settimane dall'addebito in Conto è possibile chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- i. al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Addebito Diretto;
- ii. l'importo dell'Addebito Diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso.

26.2 Il Cliente non consumatore può chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto se questa facoltà è prevista nel Foglio Informativo e nei termini ivi indicati.

26.3 La richiesta va fatta per iscritto alla Banca oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa.

26.4 Per gli Addebiti Diretti relativi al servizio *Sepa Direct Debit nella versione "SDD Core"*, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.

SOTTOSEZIONE IV – PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO

Art. 27 – Termini di accredito

27.1 L'importo del Pagamento è accreditato sul Conto non appena l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca. Qualora tale data di ricezione sia un Giorno non Lavorativo, l'accredito verrà eseguito il Giorno Lavorativo immediatamente successivo con valuta del giorno di disponibilità dell'importo per la Banca.

27.2 In deroga a quanto sopra, l'importo del Pagamento è accreditato sul Conto entro il secondo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca esclusivamente nel caso in cui il Pagamento comporti una conversione valutaria con una valuta di un paese non appartenente all'Unione Europea.